SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375.

Regolamento recante modifica agli atti costitutivi dell'Unione postale universale, secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti di esecuzione.

94G0290

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 373.

Regolamento recante definizione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare della Camera dei deputati;

Tenuto conto che lo schema è stato trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica il 17 febbraio 1994, e che la competente commissione non ha espresso il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito ed efficacia della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, commi 21 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il riordino, anche mediante soppressione, e la devoluzione ad altri organi o enti delle funzioni dei soppressi comitati interministeriali.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme che disciplinano l'attribuzione delle funzioni ai soppressi comitati interministeriali.

CAPO II

DEVOLUZIONE DELLE FUNZIONI DEI SOPPRESSI COMITATI INTERMINISTERIALI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E DI POLITICA ECONOMICA

Art. 2.

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI

1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate:

a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera *a)*, del presente articolo;

b) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

c) formulazione degli indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

d) approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della legge 14 giugno 1989, n. 234;

e) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221;

f) emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488;

g) approvazione dei contratti di programma e di impresa e delle intese di programma di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 febbraio 1992, n. 257;

i) emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

a) autorizzazione all'effettuazione di investimenti industriali di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

b) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

c) autorizzazioni all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

d) ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art.16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

e) approvazione di iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

f) determinazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

g) integrazione ed aggiornamento del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

h) presentazione alle competenti commissioni parlamentari della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di reindustrializzazione di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;

i) formulazione del programma speciale di promozione di nuove attività produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unità minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221;

l) esame del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282;

m) approvazione del piano annuale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 282;

n) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei settori produttivi di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

o) individuazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle tipologie delle spese ammissibili di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

p) ammissione di progetti alle agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808;

q) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE la relazione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e presenta al medesimo Comitato la relazione di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

4. Sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

a) esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 5, lettere *c)* e *d)*, n. 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso enti previdenziali di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537;

c) esame dei programmi presentati al sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Sono attribuite al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI:

a) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

c) emanazione delle direttive di attuazione per le attività di alta formazione dei ricercatori e tecnici di ricerca, previste dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) definizione delle linee programmatiche per la formazione professionale di ricercatori e tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863;

e) funzioni relative agli interventi in favore dei centri di ricerca e dei consorzi e società consortili di ricerca nelle aree depresse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernenti:

1) predisposizione e stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

2) programmi e progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

3) potenziamento della rete consortile di ricerca (in base al progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

4) attuazione dell'intesa sui parchi scientifici e tecnologici;

5) altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

6. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE in merito al complessivo andamento della gestione del Fondo speciale ricerca applicata.

Art. 3.

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET

1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) di seguito indicate:

a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a), b), e), f)* e *h)*, della legge 4 giugno 1991, n. 186;

b) aggiornamento, con periodicità triennale, del piano generale dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, della legge 4 giugno 1991, n. 186;

c) valutazione di conformità dei piani e programmi che prevedano interventi comunque incidenti sul settore dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle proprie direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)*, della legge 4 giugno 1991, n. 186;

d) approvazione del documento concernente lo schema di utilizzo dei finanziamenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 4 giugno 1991, n. 186.

2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET.

3. Sono attribuite al Ministro dei trasporti e della navigazione le seguenti funzioni del soppresso CIPET:

a) definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali di cui all'art. 1 della legge 13 febbraio 1987, n. 26;

b) adempimenti in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186;

c) indirizzi sull'attività di ricerche e studi degli istituti con specializzazione nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *n)*, della legge 4 giugno 1991, n. 186;

d) determinazioni concernenti il piano quinquennale per gli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240.

Art. 4.

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES

1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) di seguito indicate:

a) definizione e coordinamento delle linee generali di cooperazione economica internazionale e di politica del commercio con l'estero, ivi compresa quella relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, su proposta, rispettivamente, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro;

b) su proposta del Ministro degli affari esteri, nonché per quanto di competenza del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro, formulazione degli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

2. Sono attribuite al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le seguenti funzioni del soppresso CIPES:

a) approvazione di un programma organico per ciascun Paese di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

b) ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *A*, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della disponibilità finanziaria anche in relazione a quanto disposto al riguardo dai successivi articoli 2 e 3 della stessa legge.

3. Le seguenti funzioni del soppresso CIPES sono attribuite al Ministro del commercio con l'estero:

a) emanazione delle direttive alla SACE, di concerto con i Ministeri degli esteri e del tesoro, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE e dei programmi-Paese approvati dal Ministro degli affari esteri, in ordine al carattere prioritario degli interventi di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

b) emanazione delle direttive alla SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

4. È attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la seguente funzione del soppresso CIPES:

a) concessione di contributi per la ricerca mineraria all'estero di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

Art. 5.

Devoluzione delle funzioni del soppresso CIP

1. Sono devolute al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) di seguito indicate:

a) poteri di indirizzo e di direttiva ai fini della determinazione dei prezzi e delle tariffe di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

b) direttive e pareri di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) competenze in materia di tariffe di servizi locali di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ad esclusione di quelle espressamente attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIP:

a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza di cui all'art. 11 della legge 26 dicembre 1969, n. 990;

b) fino all'assetto definitivo derivante dall'istituzione degli organismi indipendenti di cui all'art. 1, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le competenze in materia di energia elettrica e di gas, e in particolare:

1) determinazione del prezzo base del metano per forniture a produzioni industriali site nell'isola di Murano di cui all'art. 19 della legge 29 novembre 1984, n. 798;

2) determinazione dell'ammontare del rimborso dovuto all'ENEL in base al disposto di cui all'art. 19 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;

3) determinazione delle condizioni e dell'ammontare del corrispettivo per servizio di vettoriamento del gas naturale di cui all'art. 12, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

4) determinazione dell'ammontare degli acconti e dei conguagli per l'integrazione tariffaria di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

5) determinazione dei prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'ENEL e al vettoriamento, nonché dei parametri relativi allo scambio di energia elettrica prodotta da imprese per uso proprio di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dall'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita le competenze di cui al comma precedente avvalendosi, in via transitoria, degli uffici di segreteria e di supporto già del CIP.

4. Le banche dati sui prezzi di specifici prodotti o categorie di prodotti sono collocate presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed utilizzate anche ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. I comitati provinciali dei prezzi di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, sono soppressi e le residue funzioni sono attribuite agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione centrale prezzi di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, è soppressa.

6. Sono attribuite al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni concernenti la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1962, n. 1527.

7. È attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione delle tariffe postali e telegrafiche.

Art. 6.

Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD CIEM e CICS

1. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresì attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il commercio con l'estero, le funzioni di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

2. Sono attribuite al Ministero del commercio con l'estero le funzioni, spettanti al soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *c)*, della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

3. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM) di cui all'art. 1 della legge 18 marzo 1976, n. 64, nonché quelle di cui all'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.

4. Sono attribuite al CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per gli affari esteri, le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994, in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta al Ministro degli affari esteri la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

CAPO III

DEVOLUZIONE A SINGOLI MINISTRI DELLE FUNZIONI DEGLI ALTRI COMITATI INTERMINISTERIALI SOPPRESSI.

Art. 7.

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile

1. Sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la protezione civile di cui all'art. 3 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 8.

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS

1. Sono attribuite al Ministro della sanità le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Art. 9.

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la cinematografia.

Art. 10.

Funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi educazione e informazione sanitaria.

1. Sono attribuite al Ministro della sanità le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la gestione del fondo interventi per l'educazione e l'informazione sanitaria di cui all'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 11.

Funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.

1. Sono attribuite al Ministro delle finanze le funzioni del soppresso Comitato di Ministri per la vigilanza sulle operazioni di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito con legge 29 gennaio 1992, n. 35.

Art. 12.

Funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 13.

Norma finale

1. Ferme restando le attribuzioni di competenza del CIPE come disciplinate dalle leggi vigenti, spettano in ogni caso al medesimo Comitato tutte le funzioni in materia di programmazione, di politica economica nazionale e di coordinamento di quest'ultima con le politiche economiche comunitarie, già attribuite ai comitati interministeriali soppressi e concernenti direttive, indirizzi, criteri generali, piani e programmi e ripartizioni di fondi a carattere intersettoriale, nonché i criteri per la ripartizione di fondi a carattere interregionale.

2. Sono, altresì, devolute al Ministro con competenza prevalente, che le esercita anche mediante il ricorso a conferenze di servizi con le altre amministrazioni interessate e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, tutte le funzioni di settore.

3. Spettano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le funzioni dei soppressi comitati interministeriali concernenti la ripartizione di fondi a carattere interregionale, ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza dal decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. Il presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riferisce periodicamente al CIPE sullo stato di attuazione da parte delle regioni degli obiettivi previsti da disposizioni statali.

4. A norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 21 e 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'allegato elenco *A*, che forma parte integrante del presente regolamento.

5. Con successivo regolamento si provvede al riordino organico della normativa nelle relative materie, ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 30

ELENCO *A*

Legge 18 marzo 1976, n. 64.
Legge 5 giugno 1990, n. 135, art. 8, comma 1.
Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 1.
Legge 18 marzo 1976, n. 64, art. 1.
Legge 9 luglio 1990, n. 185, art. 13, comma 4.
Legge 27 febbraio 1992, n. 222, art. 4, comma 2, lettera *d)*, e art. 8, comma 2.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse·

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).*

(Omissis).

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«Art. 1 *(Organizzazione della pubblica amministrazione).*

(Omissis).

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie:

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori».

Nota all'art. 1

— Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della già citata legge n. 537/1993 (per il testo del comma 24 dell'art. 1 della stessa legge, vedi note alle premesse):

«*(Omissis).*

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati».

Note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Art. 2. — Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi, ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche, ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva.

Il CIPI provvede.

a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonché lo stato di attuazione e le disponibilità finanziarie delle leggi di incentivazione industriale;

b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'art 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attività il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonché i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per ciò che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali,

d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operatività delle leggi di incentivazione, nonché un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorità, gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria;

e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del «Fondo speciale per la ricerca applicata», anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652;

f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo art. 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere.

Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *c)* del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attività indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorità dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresì conto della necessità di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonché delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse.

Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore;

d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera *b)* del secondo comma del presente articolo.

1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilità interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28,

2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilità regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art 28

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta:

1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera *d)* del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attività della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo art. 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale.

In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera *a)* del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente art. 1, settimo comma, lettera *b)*, che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento».

— Si riporta il testo dell'art 14 della legge n 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento dei prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria»

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico).

«Art. 4 *(Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici)*. — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

1) il programma delle attività da svolgere;

2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;

3) i risultati commerciali ed economici previsti;

4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;

5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previsti dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce:

a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;

b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;

c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera *a)*, senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale):

«Art. 17. — 1. I programmi triennali concernenti le attività della società "Centro per gli studi di tecnica navale", sono presentati al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo del primo anno del triennio cui si riferiscono.

2. Il programma relativo al triennio 1988-1990 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.

4. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sottopone il programma all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI).

5. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, può autorizzare eventuali varizioni al programma qualora ritenute necessarie in relazione alle indicazioni emerse dallo svolgimento dell'attività di ricerca.

6. Le variazioni al programma, corredate da apposita relazione, devono essere comunicate al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, per l'approvazione.

7. Il Ministro della marina mercantile, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al 90 per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 1° aprile 1985, n. 122.

8. La liquidazione del contributo relativo, attinente a ciascuna fase del programma è disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna fase del programma desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi della società, approvati nei modi di legge.

9. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il Ministro della marina mercantile può concedere un contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno 1988, ed a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1991.

10. L'art. 2 della legge 1° aprile 1985, n. 122, è abrogato».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria):

«Art. 2 *(Programmi quinquennali e attività sostitutive)*. — 1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 (modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno):

«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente sovvenzione netto" secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;

d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 6 del decreto legislativo n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488):

«Art. 3 *(Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica)*.

(Omissis).

4. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI».

«Art. 6 *(Agevolazioni alle attività di ricerca)*. — 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione.

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione):

«Art. 19 — 1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 156/1976, convertito dalla legge n. 350/1976 (Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato):

«Art. 3. — Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacità produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.

La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento.Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal CIPE o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976:

«Art. 4 *(Autorizzazioni per nuovi investimenti)*. — La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni è subordinato all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350.

In tali casi l'autorizzazione è richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Art. 4. — Con le disponibilità del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge;

e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.

Al "Fondo" fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul "Fondo" di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne dà comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'art. 13. Al comitato sono inviati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo art. 16, secondo comma.

Ai membri del comitato tecnico sarà corrisposto un compenso mensile *pro capite* non superiore a L. 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'art. 16.

Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'art. 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'art. 16.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del "Fondo" di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 95/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi):

«Art. 2 *(Poteri e compenso del commissario)*. — Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria può essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non più di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, può essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento.

Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente può essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria è in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma.

Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonché degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unità dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire.

Sino a quando il programma non è esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullità. L'autorizzazione non è necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni.

Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non più di duecentocinquanta dipendenti.

Il compenso del commissario è liquidato dall'autorità di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entità della gestione».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale):

«Art. 16. — Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.

Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.

A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.

Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.

Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.

L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.

In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato, di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.

In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 120/1989, convertito dalla legge n. 181/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia):

«Art. 6. — 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.

2. A tal fine:

a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera *a)*, dell'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni.

3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del citato D.L. n. 120/1989:

«Art. 8. — 1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'art. 5.

2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

3. Il Ministro delle partecipazione statali è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'art. 5.

4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalità temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché a quelli relativi all'applicazione dell'art. 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza.

7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalità indicate all'art. 11.

8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera *b)*, dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 120/1989:

«Art. 5. — 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi».

— Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 7 (che sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 - Interventi per la politica mineraria per il 1988), e 7 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria):

«Art. 2 *(Programmi quinquennali e attività sostitutive)*. — 1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge.

3. Il CIPI, altresì, ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge».

Art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge n. 41/1989, come sostituiti dall'art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990:

«Art. 1 *(Contributi per attività sostitutive)*. — 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali».

«Art. 7 *(Interventi di sostegno alle attività minerarie)*. — 1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni

6 Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni

7. I residui del cap. 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al cap 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi».

— Si riporta il testo dell'art 5, commi 2 e 3, della legge n. 282/1991:

«Art 5

(Omissis)

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un Comitato interministeriale composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'Enea, al CIPE per l'approvazione.

3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'art 2, comma 2, lettera *a)*».

— Si riportano i testi degli articoli 8, comma 2, 5 e 38 della legge n. 317/1991:

«Art 8 *(Agevolazioni per le spese di ricerca).*

(Omissis)

2 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi».

«Art. 5 *(Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni).* — 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:

a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico,

c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale,

d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere *a), b)* e *c);*

e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d);*

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1».

«Art. 38 *(Coordinamento degli interventi).* — 1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge».

— Si riportano gli articoli 2 e 3 della citata legge n. 808/1985.

«Art. 2 *(Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica).* — Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle

partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono moninati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul cap. 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

«Art. 3 (*Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale*). — Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi di collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime;

b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza».

— La legge 21 giugno 1986, n. 370, reca: «Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzano investimenti nel territorio della Repubblica di Malta».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, lettera *e)*, e 5, lettere *c)*, *d)*, n. 2, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Art. 2.

(*Omissis*).

Il CIPI provvede... (*omissis*).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta:

1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia;

2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera *d)* del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento.

(*Omissis*).

e) a determinare le direttive cui dovrà attenersi l'IMI nella gestione del «Fondo speciale per la ricerca applicata», anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 convertito con legge n. 537/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni):

«Art. 13 (*Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori*). — L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.

Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'art. 14-*sexies*, secondo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro):

«Art. 1 (*Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale*). — 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.

4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'Azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrattazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario».

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale).

«Art. 8. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).

«Art. 15. — 1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalità e nelle proporzioni di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con priorità per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attività di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Sulle suindicate attività il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

5. Il fondo di cui all'art. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è stabilito, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) è conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. È altresì conferito all'Ente autonomo «Teatro San Carlo» di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. È conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinché sia trasferito alla Fondazione «Festival dei due mondi» di Spoleto.

7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno1989 di cui all'art. 2, comma 1-*bis*, decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.

8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-*ter*, decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.

9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.

10. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonché delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.

11. Per la copertura della quota stabilita dall'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.

12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 13.000 miliardi.

13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunità partecipa con un finaziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nl 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passività esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, è concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta all'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalità di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi.

17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale è accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attività. La garanzia si applica alle variazione eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalità di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al cap. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

18. Al fondo di cui all'art 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, è conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.

19. Alle società finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'art. 14 della medesima legge, nonché per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.

20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

21. (*Omissis*).

22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.

23. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

24. Il fondo di cui al comma 23 è altresì incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, n. 1), dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

25. Per società promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le società, anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con l'eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.

26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.

27. (*Omissis*).

28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, è incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.

29. Per consentire la definizione di interventi avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti numeri 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto

31. Per le finalità di cui al comma 30 nonché per l'applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990

32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.

34. Le disponibilità esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo.

35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalità ed i criteri ivi indicati, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.

36. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno è incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.

37. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al n. 2).

38. All'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibera del CIPE".

39. Per gli interventi di cui all'art. 20 della legge 9 dicembre 1986, n 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.

40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società, cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie, ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA.

41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

42. Il fondo di cui all'art. 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

43. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

45. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988.

46. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalità estera, per analisi e valutazioni di mercato nonché per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.

47. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.

48. Per consentire lo svolgimento di attività di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonché per le attività del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo». Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalità di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.

51. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo" di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.

52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, già esistenti alla data del 1° ottobre 1987, le quali occupino non più di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1° ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonché di assunzione di uomini disoccupati da più di dodici mesi e di età compresa tra i 25 e i 40 anni, è rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo è proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, è corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo è concesso ed erogato secondo modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma è concesso per le assunzioni effettuate in aree ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevata, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 1° marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'art. 55, legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo art. 14, legge 1° marzo 1986, n. 64.

54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.

55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987.

56. La disciplina di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere è valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 16, del decreto legge n. 726/1984 convertito con la legge n. 863/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali):

«Art. 3.

(Omissis).

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96/1993:

«Art. 6 *(Agevolazioni alle attività di ricerca).* — 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative:

a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca;

b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),

c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali;

d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici;

e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione

2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata».

Note all'art. 3

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettere *a), b), e), f), h), i), m), n),* e 3 della legge n 186/1991 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET):

«Art. 2.

(Omissis).

a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale;

b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni;

(Omissis);

e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche già adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e società di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi gia adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e società di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET;

f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti;

(Omissis),

h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti già approvati o in corso di elaborazione, nonché tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET Il CIPET valuta la conformità dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole;

i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale: è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245,

(Omissis);

m) valuta la conformità dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche gia adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonché di enti pubblici e società, agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera *e).* A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici,

n) formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti — ISTRA S p a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto

(Omissis).

3 A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilità vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi già operanti, ad eccezione dei piani già formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 26/1987 (Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali):

«Art. 1 — 1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. *(Omissis).*

4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni ancorché prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie e delle organizzazioni sindacali di settore.

5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'art. 34, legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.

6. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonché di riassetto delle relative gestioni, è prorogato al 31 dicembre 1987. La stessa commissione formulerà proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095

7. Per la finalità di cui al comma 6, nonché per gli studi in materia di programmazione portuali, e autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento.

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Norme in materia di programmazione portuale».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità):

«Art. 2. — 1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di primo e di secondo livello di rilevanza nazionale; per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti.

2. Lo schema di piano è trasmesso alla Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

3. Il piano è adottato con decreto del Ministro dei trasporti, Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il piano è modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni è adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perché sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale):

«Art. 1. — Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attività economica dell'Italia nei confronti dell'estero, è costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).

Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.

Esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 212/1992 (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale):

«Art. 1. — 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'«Iniziativa Esagonale» nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.

3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la polotica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.

4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:

a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale:

b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.

5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.

6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

— La legge n. 100/1990 reca: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria):

«Art. 17. — Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per:

a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-mineralurgico:

b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità,

c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;

d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata.

2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso.

3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche.

4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.

5. La commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.

6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 347/1944 (Istituzione del Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi):

«Art. 4. — Il Comitato interministeriale, intesi, se del caso, gli altri Ministri competenti, può determinare i prezzi di qualsiasi merce, in ogni fase di scambio, anche all'importazione ed all'esportazione, nonché i prezzi dei servizi e delle prestazioni, e modificare, se del caso, quelli già fissati dalle competenti autorità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I provvedimenti relativi sono emanati dai Ministeri competenti.

Il comitato ha inoltre facoltà di impartire ai comitati provinciali dei prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali».

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896/1947 reca: «Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986):

«Art. 17. — 1. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

2. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

3. Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel determinare le tariffe elettriche e telefoniche adotterà i provvedimenti necessari anche per tener conto dei minori introiti derivanti all'ENEL e dei maggiori oneri derivanti alla SIP dalle disposizioni di cui al successivo art. 18, a tal fine operando sulle agevolazioni attualmente previste a favore delle utenze domestiche».

— Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica):

«Art. 12. — 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera *e)*, dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *d)*, della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale, anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;

b) disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di confronto concorrenziale, che tenga conto dei principi della normativa comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti stessi;

c) disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il privato;

d) disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme di recepimento.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

5. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

6. Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica tuttavia entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.

6-*bis*. Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo uno schema di contratto tipo.

7. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al comma 1.

8. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'art. 7 della citata legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene perfezionata entro il 31 dicembre 1994.

9. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro, dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza, rispettivamente,del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici, del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti):

«Art. 11. — Ogni impresa deve sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, per ogni tipo di rischio da essa derivante.

Le tariffe devono essere formate in base alla valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti, secondo le modalità e con i criteri che saranno stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione dei rischi non contemplati nelle tariffe approvate o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

Le tariffe e le condizioni generali di polizza, nonché le successive modifiche, sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nel caso che le tariffe non possano essere approvate per difetto dei prescritti requisiti tecnici, stabilisce, con proprio decreto, altre tariffe che l'impresa di assicurazione è tenuta ad adottare per un periodo non inferiore a un anno.

Lo stesso Ministro può chiedere alle imprese di modificare, entro un termine da esso fissato e comunque non inferiore a trenta giorni, le tariffe approvate qualora, posteriormente alla loro approvazione, si siano verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo di assicurazione previsto dalla presente legge. Qualora l'impresa interessata non ottemperi alla richiesta, il Ministro provvede con decreto a stabilire la nuova tariffa che l'impresa stessa dovrà applicare.

Le tariffe stabilite ai sensi del quarto e quinto comma del presente articolo sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali di polizza e le tariffe approvate o stabilite dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità della presente legge.

All'atto della stipulazione della polizza di assicurazione, l'assicurando dovrà dichiarare all'assicuratore il numero dei sinistri nei quali sia stato coinvolto nel biennio precedente e indicare l'impresa presso la quale era precedentemente assicurato»

— Si riporta il testo della lettera *b)* dell'art. 1 della legge n. 537/1993, già citata nelle note all'art. 1:

«Art. 1.

(*Omissis*);

b) razionalizzazione della distribuzione delle competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in materia di ambiente e territorio, quelle in materia di economia, quelle in materia di informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 798/1984 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia):

«Art. 19. — Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. Ecologia):

«Art. 19 (*Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL*). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazioni, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE Il corrispettivo è determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la economicità della produzione di energia elettrica e l'ottimale sfruttamento del campo geotermico.

2. Con propria delibera il CIPE fissa altresì i criteri per la determinazione del prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'interesse dello approvvigionamento energetico del Paese, decreti la cessione all'ENEL, su proposta del concessionario, per la produzione di energia elettrica. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL, a valere sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico, il rimborso del maggiore onere sostenuto il cui importo, tuttavia, non potrà in ogni caso superare il contributo per onere termico riconosciuto all'ENEL stesso dalla vigente normativa».

— Si riportano i testi del comma 3, art. 12; dell'art. 7; dell'art. 20 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali):

«Art. 12.

(*Omissis*).

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonché dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti».

«Art. 7 (*Rinvenimento di altre risorse naturali*). — 1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'art. 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'art. 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera *a)*, che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento».

«Art. 20 (*Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali*).

(*Omissis*).

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni.

5. (*Omissis*).

6. È abrogato l'art. 13 del D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al numero 6) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 della già citata legge n. 537/1993:

«Art. 10 (*Prezzi e tariffe*). — 1. La determinazione dei prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle vigenti disposizioni di legge non può eccedere del 20 per cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di pubblica utilità vengono fissate e aggiornate, ove le condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di riferimento idonei a determinare le modalità di recupero dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei prezzi e delle tariffe di riferimento è effettuata sulla base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi».

— Si riportano i testi degli articoli 2 e 3 del già citato decreto legislativo luogotenenziale n. 347/1944:

«Art. 2. — Per assolvere ai compiti ad esso demandati, il Comitato si vale di una Commissione centrale dei prezzi presieduta da un membro del Comitato interministeriale dei prezzi, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un rappresentante, designato di volta in volta, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dell'agricoltura e foreste, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, dell'Istituto nazionale del commercio estero, dell'Istituto centrale di statistica, dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera dell'industria, del commercio e dell'agricoltura».

«Art. 3. — In ogni provincia è istituito un Comitato provinciale dei prezzi presieduto dal prefetto e composto di rappresentanti designati come segue:

uno per l'industria, uno per il commercio, uno per l'agricoltura, su indicazione della locale Camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dei prestatori di opera;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

un funzionario della Sezione provinciale dell'alimentazione;

un funzionario dell'Ente nazionale autotrasporti cose.

Per la trattazione di particolari questioni, il Comitato provinciale potrà valersi della collaborazione di esperti».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge n. 185/1990 (Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento):

«*Capo II*

ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO

Art. 6 (*Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa*). — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 222/1992 (Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia):

«Art. 4 (*Controllo e coordinamento dello Stato*). — 1. Il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), di cui all'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185, con la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al comma 3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui alla presente legge.

2. Spetta inoltre al Comitato:

a) formulare e aggiornare l'elenco dei Paesi verso i quali vigono limitazioni all'esportazione di particolari categorie di prodotti e tecnologie;

b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto ai quali il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il rilascio dell'autorizzazione ad ispezioni da effettuare presso la sede dell'importatore che vi abbia preventivamente consentito;

c) determinare modifiche delle modalità di esportazione delle merci indicate nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2;

d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal richiedente che non abbia ottenuto le autorizzazioni di esportazione dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, o abbia avuto limitazioni nel relativo rilascio.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 64/1976 (Istituzione del Comitato interministeriale per l'emigrazione - C.I.Em.):

«Art. 1 (*Scopi e compiti del Comitato*). — È istituito il Comitato interministeriale per l'emigrazione il quale, nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici, fissati dal Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione nei quali concorrà la competenza di più Ministeri.

Il Comitato elabora proposte e dà direttive nella materia indicata al comma precedente, avendo riguardo ai problemi concernenti la situazione dell'occupazione, la salvaguardia dei diritti civili e politici dei lavoratori italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale e il tempo libero; formula altresì proposte in ordine alle iniziative necessarie per armonizzare la politica sociale nazionale con la politica sociale degli altri Paesi della Comunità europea e per assicurare i più efficaci interventi comunitari in rapporto alle esigenze dei lavoratori italiani all'estero.

Il Comitato cura, d'accordo con il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che il piano di sviluppo nazionale preveda i necessari collegamenti e le misure idonee a rendere i lavoratori emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge numero 540/1987 (Indizione della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione):

«Art. 3 (*Comitato organizzatore*). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per l'emigrazione, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e degli affari sociali, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle commissioni permanenti competenti in materia di emigrazione;

b) tre parlamentari europei, scelti dai membri italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;

c) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, designati dal presidente di detto Consiglio;

d) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

e) sette rappresentanti delle regioni;

f) sette rappresentanti designati dalle più importanti associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

g) sette esperti in materia di emigrazione, designati dai partiti politici;

h) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

i) quattro rappresentanti designati dagli enti di patronato;

l) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali più rappresentative;

m) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

n) due rappresentanti della Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 giugno 1984;

o) un rappresentante dei Comitati dell'emigrazione italiana per ciascuno dei Paesi in cui i Comitati sono stati eletti o designati ai sensi delle leggi 8 maggio 1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *e), f), g), h), i)* e *l)* del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

(*Omissis*)».

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 49/1987, già citata:

Art. 3 *(Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)*. — 1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il CICS è presieduto dal Ministero degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

4. Su richiesta del suo presidente il comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

6. Il CICS:

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'art 11,

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame),

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli Paesi, sulla tipologia dei programmi sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria»

«Art. 7 *(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)* — 1. A valere sul fondo di rotazione di cui all'art 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto — oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana — anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi

3 La quota, di cui al comma primo, del fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo».

— Si riporta il testo dell'art 4 della legge n. 559/1993 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato):

«Art. 4 *(Fondo per la cooperazione allo sviluppo)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo" di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n 49, sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Le disponibilità esistenti sul conto corrente di tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della rubrica di cui al medesimo comma 1.

3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.

4. L'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal presente articolo

5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n 49 del 1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".

6., 7., 8. *(Omissis)*

9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987, le parole da: «al quale vengono sottoposti» fino alla fine del comma sono soppresse.

10, 11 *(Omissis)*

12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del 1987, le parole "del Fondo speciale di cui all'art. 14" sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a)*".

14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 è abrogato.

15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata legge n. 49 del 1987 le parole. "sul Fondo di cooperazione" sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita rubrica di cui all'art 14, comma 1, lettera *a)*"; e l'ultimo periodo è soppresso

16. Per l'accreditamento di somme all'estero si applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio 1985, n. 15.

17. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può nominare un consegnatario-cassiere

18. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n 177.

19 Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1995».

Nota all'art 7

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 996/1970 (Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile):

«Art. 3. — Ai fini di cui al precedente articolo è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Comitato interministeriale della protezione civile.

Il comitato è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Ministro per l'interno e di esso fanno parte i Ministri per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

Il Comitato interministeriale della protezione civile ha i compiti seguenti:

a) promuove lo studio e fa proposte agli organi della programmazione economica circa i provvedimenti atti ad evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di una possibile e prevedibile calamità naturale o catastrofe ed in generale propone ogni misura attuabile a tale scopo;

b) promuove il coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei provvedimenti immediati da assumersi al verificarsi dell'evento;

c) promuove gli studi relativi alla predisposizione degli interventi governativi da adottare durante le operazioni di soccorso nonché quelli occorrenti dopo la cessazione dello stato di emergenza;

d) promuove la raccolta e la divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione civile.

Alle funzioni di segreteria ed all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato interministeriale della protezione civile provvede il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Il Comitato interministeriale della protezione civile si avvale della collaborazione di una commissione interministeriale tecnica, composta dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati.

La composizione della commissione di cui al precedente comma è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno. La commissione è presieduta dal direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi».

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 135/1990 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS):

«Art. 8. *(Omissis).*

2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi per la attuazione del piano globale di lotta all'AIDS e indica le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni della epidemia da HIV».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 67/1988, già citata nelle note all'art 2:

«Art. 19. — 1 Per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia in regime di convenzionamento esterno, salvi gli interventi di riabilitazione e per malattie croniche che richiedono trattamenti periodici, non può essere superato annualmente di oltre il 5 per cento il limite delle prestazioni erogate nell'ambito di ciascuna regione nell'anno 1986 al medesimo titolo. Il termine di tre giorni, entro il quale i cittadini sono tenuti a servirsi delle strutture pubbliche prima di poter accedere alle convenzionate per le prestazioni sopraindicate, è elevato a quattro giorni. Nelle strutture ospedaliere va assicurata comunque la precedenza ai ricoverati per le prestazioni sopraindicate. Eventuali inosservanze da parte di unità sanitarie locali del termine massimo di quattro giorni per l'accesso al convenzionamento esterno possono essere segnalate dagli interessati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nonché al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità regolamenta con proprio decreto la materia.

2. Tutte le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di cui al comma primo e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria, restano convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina organica della materia e comunque non oltre il 31 marzo 1989.

3. Gli specialisti e le strutture convenzionate per le prestazioni di cui al comma primo debbono tenere aggiornati, ai fini dei controlli di congruità delle prestazioni effettuate, un registro di carico dei materiali impiegati, corredato dalle copie delle relative fatture di acquisto ed un registro del personale comunque impiegato corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi. Le inadempienze riscontrate nei controlli sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra sono contestate agli specialisti ed alle strutture convenzionate perché forniscano le eventuali giustificazioni ai sensi delle convenzioni vigenti In caso di inadempienza non giustificata, l'unità sanitaria locale dispone la sospensione della convenzione per un periodo di sei mesi. Dopo il periodo di sospensione ogni ulteriore non giustificata inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

4 Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata con decreto del Ministro della sanità, a partire dal 30 giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

5. Il prontuario terapeutico è costituito, quanto alle specialità medicinali, dai farmaci di cui alla lettera *a)* del comma quarto. Al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b)* del medesimo comma quarto. Il prontuario deve conformarsi ai principi e ai criteri stabiliti dall'art. 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma quarto, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, tra l'altro, per ogni specialità, l'indicazione della classe di appartenenza nonché il prezzo di vendita il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* del citato comma quarto, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro quaranta giorni dalla richiesta da parte del Ministero della sanità.

7. Alla commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) proporre la collocazione delle specialità medicinali in una delle classi, di cui al comma quarto, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio ovvero proporre le modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo tre anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale proposta di estensione alla pratica medica extra-ospedaliera;

d) proporre la migliore aderenza delle confezioni delle specialità medicinali alle reali esigenze dei cicli terapeutici.

8. Il Ministero della sanità, su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, in relazione ai principi e criteri di cui all'art 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n 833, e tenuto conto del disposto dell'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il 31 ottobre 1988 alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente La citata commissione consultiva del farmaco dispone con continuità l'aggiornamento nel prontuario terapeutico dei farmaci nuovi o già noti.

9. Entro il 30 giugno 1988 a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

10. La commissione di cui al comma settimo, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore di cui all'art. 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle

classi di cui al comma quarto, entro il termine del 31 ottobre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

11. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza della autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Fino al 31 dicembre 1988 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Tale termine è prolungato fino al 30 ottobre 1989 qualora *non si sia provveduto, entro il 31 ottobre 1988, alla revisione del* prontuario terapeutico nazionale.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, prevista dall'art 10, comma terzo, lettera *b)*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è determinata in L. 2.000 per ricetta.

14. Le spese sostenute da aziende produttrici di farmaci, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma quarto, per promuovere e organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati, sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito di impresa, quando hanno finalità di rilevante interesse scientifico con esclusione di scopi pubblicitari in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro della sanità con proprio decreto.

15. Entro il 31 maggio 1988, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le competenti commissioni parlamentari, propone al Comitato interministeriale prezzi un nuovo metodo di determinazione del prezzo amministrativo delle specialità medicinali e dei prodotti galenici.

16. I benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n 399, sono estesi alle farmacie, comprese quelle pubbliche, nonché alle loro associazioni che svolgono le attività di acquisizione dei dati per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, programmi applicativi e apparecchiature di lettura automatica. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato per l'anno 1988 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

17. È istituito un fondo per interventi di educazione ed informazione sanitaria collegate ad attività sportive ed iniziative anti-doping. La gestione del fondo spetta ad un Comitato composto dal Ministro della sanità, che lo presiede, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Il Comitato, annualmente, determina i programmi e le modalità di attuazione, avvalendosi della collaborazione di esperti di istituti pubblici di ricerca, delle università, delle scuole di ogni ordine e grado, del CONI ed enti di promozione sportiva. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in lire tre miliardi in ragione d'anno, si provvede con riduzione di lire 1.500 milioni per ciascuno dei capitoli 1204 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e 4302 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1988 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il CONI partecipa con propri contributi alla attuazione dei programmi previsti nel presente comma.

18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma primo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali.

19. Le regioni definiscono con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti finalizzati di cui all'art. 103, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ed il relativo finanziamento, con prioritario riferimento alla riduzione della durata media delle degenze, dei tempi di attesa per i ricoveri e per lo svolgimento di accertamenti diagnostici di particolare rilevanza e complessità, nonché al contenimento dei consumi farmaceutici intra ed extraospedalieri all'uopo coinvolgendo nella fase di attuazione e di incentivazione le commissioni professionali di presidio e regionali per la verifica e la revisione della qualità tecnico-scientifica dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290, all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291. Qualora le organizzazioni sindacali non facciano pervenire le proprie osservazioni in tempo utile, i progetti vengono definiti dalle regioni in via autonoma. Qualora le regioni non provvedano alla definizione dei progetti, le somme costituenti il fondo di incentivazione di cui all'art. 102, comma settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano accantonate e non possono essere erogate al personale ad altro titolo.

20. Allo scopo di garantire condizioni di uniformità e di uguaglianza dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, il Ministro della sanità individua con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco delle prestazioni erogabili, in forza di norme a carattere nazionale, a carico del Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle prestazioni curative previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Altre prestazioni aggiuntive non comprese nell'elenco possono essere erogate con le modalità previste dall'art. 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il comma 6 dell'art. 2 del decreto-legge n. 386/1991, convertito con legge n. 35/1992 (Trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica):

«Art. 2.

(Omissis).

6. Ai fini della vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2, è costituito un Comitato di Ministri che sovrintende all'attuazione dei programmi di gestione e di vendita, emanando le occorrenti direttive anche per l'accelerazione delle procedure».

Nota all'art 12

— Si riporta il testo dell'art. 41 della legge n 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

«Art. 41 *(Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap).* — 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al Consiglio dei Ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;

b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgono attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica La commissione è presieduta dal responsabile dell'ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali».

Note all'art. 13:

— Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo n. 418/1989 reca: «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-regioni, in attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17. *(Omissis).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dei commi 21 e 24 dell'art. 1 della già citata legge n. 537/1993:

«Art. 1. *(Omissis).*

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i Comitati di cui al comma 25, gli altri Comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

(Omissis).

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concerti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori».

94G0350

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1994, n. 374.

Regolamento recante norme sull'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo in data 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dell'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo *curriculum*;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito con la legge 12 novembre 1993, n. 448;

Considerato che l'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici consente la conoscenza della consistenza qualitativa e quantitativa della dirigenza pubblica da utilizzare, fra l'altro, per l'attuazione dei principi posti in materia di dirigenza pubblica dalla legge 21 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane ed ai processi di mobilità;

Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del suddetto decreto legislativo, le modalità di costituzione e di tenuta dell'Albo stesso;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, concernente delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi

1. Al fine di consentire la conoscenza della consistenza quantitativa e delle caratteristiche culturali, professionali, manageriali dei dirigenti pubblici e l'attuazione della disciplina della mobilità, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

Iscrizione all'Albo

1. Sono iscritti all'Albo i dirigenti in servizio in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Art. 3.

Modalità di trasmissione

1. Le informazioni individuali contenute nell'allegato questionario (allegato *A*) sono trasmesse dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato *B*, ovvero, nel caso di indisponibilità di apparecchiature informatiche, compilando appositi moduli predisposti per la lettura ottica.

Art. 4.

Cadenze temporali

1. Le amministrazioni pubbliche inoltrano al Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative al personale dirigente in servizio alla data del 21 febbraio 1993.

2. Ai fini dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni trasmettono entro il 31 marzo, a partire dal 1995, le informazioni di competenza riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

1. Le amministrazioni impartiscono disposizioni affinché il dirigente preposto all'ufficio del personale assuma la responsabilità degli adempimenti relativi alla costituzione ed all'aggiornamento dell'Albo.

2. Il nominativo del dirigente responsabile è comunicato al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6.

Tenuta dell'Albo ed accesso

1. L'Albo è tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono accedere alle informazioni contenute nell'Albo.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il Dipartimento della funzione pubblica cura annualmente la pubblicazione in forma aggregata dei dati dell'Albo nella relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 247

Albo dei Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche
(Art. 23 del decreto legislativo 3/2/1993, n. 29)

ALLEGATO A

MOD. DAP01

Le notizie riportate nel presente questionario vanno trasmesse al Dipartimento Funzione Pubblica utilizzando supporti magnetici con le modalità di cui al D.P.C.M. 11 marzo 1994

DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|

Cognome

____

Nome

____

Data di nascita |_||_| (giorno) |_||_| (mese) |_||_||_||_| (anno) Sesso (M = Maschio ; F = Femmina) |_|

Comune / Stato Estero di nascita

____

DATI FUNZIONALI

Amministrazione di appartenenza ____________________________
Codice Fiscale dell' Amministrazione (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Amministrazione presso cui presta servizio ____________________________
Codice Fiscale dell' Amministrazione (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Codice Comparto Amministrazione di appartenenza
[Come da Tabella 1] (Riservato all'Amministrazione) _ _

Provincia della sede effettiva di servizio (sigla automobilistica; RM = Roma) _ _

Posizione (R = in ruolo; F = fuori ruolo; C = comando; A = altro) ___

Qualifica attualmente rivestita ____________________________

Codice Qualifica [Come da Tabella 2] (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _

Numero di anni in servizio pre-ruolo con qualifica pari a quella dell'assunzione in ruolo _____

Data dell'assunzione in ruolo |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

Modalità di assunzione (1 scrutinio; 2 concorso; 3 corso-concorso; 4 altro;) ____________

Qualifica all'atto dell'assunzione____

Data di accesso nella carriera direttiva o in qualifica funzionale corrispondente
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

Data di conseguimento della prima qualifica dirigenziale |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

Modalità di accesso (1= scrutinio; 2= concorso; 3= corso-concorso; 4= altro)________________

Data di decorrenza della nomina nella attuale qualifica |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

Data di cessazione dal servizio (Riservato all'Amministrazione) |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

Data dell'eventuale collocamento a disposizione |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

TITOLI E REQUISITI CULTURALI

Titolo di studio più elevato conseguito______________________________

____

Codice [Come da Tabella 3] (Riservato all'Amministrazione)_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

Specializzazione 1

____

____

Codice [Come da Tabella 3] (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

Specializzazione 2 ______________________________

____

Codice [Come da Tabella 3] (Riservato all'Amministrazione)_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

Abilitazione ______________________________

____

Codice [Come da Tabella 3] (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE

(indicare le due lingue straniere meglio conosciute)

Lingua Straniera **1** ______________________________

Livello (barrare) Parlato ☐ Scritto ☐ Compreso ☐

Codice [Come da Tabella 4] (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _ _ _

Lingua Straniera **2** ______________________________

Livello (barrare) Parlato ☐ Scritto ☐ Compreso ☐

Codice [Come da Tabella 4] (Riservato all'Amministrazione) _ _ _ _ _ _ _ _

CONOSCENZE INFORMATICHE

1. Specialista ☐
2. Utilizzatore ☐
3. Nessuna ☐

Data di compilazione |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

IL COMPILATORE

Note per la compilazione della "Scheda delle attività".

L'art. 23 del D.L. 2/3/1993 n. 29 prevede quale parte integrante dell'"Albo dei Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche" un curriculum relativo ai singoli Dirigenti.

Ai fini di una gestione informatizzata dell'Albo, si e proceduto a scomporre tale curriculum in due parti; la prima costituita dal questionario (Mod. DAP01), l'altra dalla Scheda delle attività.

Pertanto, è indispensabile riportare sulla scheda i soli dati personali espressamente richiesti, seguendo strettamente l'ordine e le modalità previste per ogni sezione.

In ogni sezione è possibile inserire un numero indefinito di elementi, ripetendo per ciascun elemento tutti i dati elementari previsti.

Qualora risultasse indispensabile creare ulteriori sezioni non previste nella scheda, è assolutamente necessario seguire modalità identiche a quelle stabilite per le sezioni predefinite (numero sezione, nome sezione, denominazione elementi della sezione, periodo di riferimento, eventuali elementi quantificabili).

Per motivi tecnici, la "scheda attività" non deve essere compilata a mano.

Nella sezione "Funzioni svolte", andranno succintamente descritte le specifiche funzioni svolte dal dirigente (esempio: Gestione del personale e Affari Generali, Direzione Servizio Tecnico, Direzione Servizio Tributario), ai fini della successiva codifica.

SCHEDA DELLE ATTIVITA' (CURRICULUM)

SEZIONE 1 DATI IDENTIFICATIVI

Cognome

Nome

Codice fiscale

SEZIONE 2 **Funzioni svolte alla data della compilazione**

Descrizione

Codice fiscale dell'Amministrazione presso cui svolge le funzioni

Periodo di svolgimento

Numero persone addette all'Unità cui è preposto

SEZIONE 3 **Funzioni svolte precedentemente presso Amministrazioni pubbliche e private**

* *indicare un numero massimo di quattro funzioni a partire dalla più recente*

3.1
- Descrizione
- Periodo di svolgimento

3.2
- Descrizione
- Periodo di svolgimento

3.3
- Descrizione
- Periodo di svolgimento

3.4
- Descrizione
- Periodo di svolgimento

SEZIONE 4 COMMISSIONI *(indicare le quattro più significative a partire dalla più recente)*

4.1
- Amministrazione istituente
- Denominazione della Commissione
- Periodo di permanenza
- Funzioni svolte

4.2
- Amministrazione istituente
- Denominazione della Commissione
- Periodo di permanenza
- Funzioni svolte

4.3
- Amministrazione istituente
- Denominazione della Commissione
- Periodo di permanenza
- Funzioni svolte

4.4
- Amministrazione istituente
- Denominazione della Commissione
- Periodo di permanenza
- Funzioni svolte

SEZIONE 5 DOCENZE

5.1
Amministrazione richiedente ______________________________

Denominazione del Corso ______________________________

Durata della docenza Numero ore complessive di didattica_____

dal ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
giorno mese anno

al ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
giorno mese anno

5.2
Amministrazione richiedente ______________________________

Denominazione del Corso ______________________________

Durata della docenza Numero ore complessive di didattica_____

dal ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
giorno mese anno

al ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦ ⎣⎦⎣⎦⎣⎦⎣⎦
giorno mese anno

SEZIONE 6 ALTRI INCARICHI

Amministrazione/ Privato richiedente ______________________________

Natura dell'incarico ______________________________

Durata dell'incarico Numero stimato di giornate di impegno__________

dal |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

al |_|_| |_|_| |_|_|_|_|
giorno mese anno

SEZIONE 7 PUBBLICAZIONI

- Numero Monografie ☐
- Numero Articoli ☐
- Numero Recensioni ☐
- Numero interventi a convegni ☐

Elencarle secondo il seguente standard:

Autore - Coautore; Anno; Titolo; Rivista o editore

Nel caso in cui un dato da codificare non sia presente nelle tabelle di seguito riportate, l'Amministrazione provvederà a comunicarlo al Dipartimento Funzione Pubblica (anche tramite fax al n. 06/68807103) che provvederà ad attribuire il nuovo codice.

TABELLA 1
CODICI COMPARTI E SETTORI

CODICE	DESCRIZIONE
01	MINISTERI
02	ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
03	ENTI LOCALI TERRITORIALI
04	AZIENDE AUTONOME DELLO STATO
05	SANITA'
06	ENTI DI RICERCA
07	SCUOLA
08	UNIVERSITA'

TABELLA 2

CODICI QUALIFICHE

Dirigenti dello Stato, delle Aziende autonome dello Stato, degli enti pubblici non economici, dell'Università e degli Enti locali

CODICE	DESCRIZIONE
000DAA	DIRIGENTE GENERALE "A"
000DAB	DIRIGENTE GENERALE "B"
000DAC	DIRIGENTE GENERALE "C"
000DAD	DIRIGENTE
000DAE	SEGRETARIO COMUNALE
000DAF	SEGRETARIO DELLA PROVINCIA

Dirigenti della Sanità

CODICE	DESCRIZIONE
000DAE	Dirigente Sanitario
000DAF	Direttore Sanitario
000DAG	Primario Ospedaliero
000DAH	Sovrintendente Sanitario
000DAI	Veterinario dirigente
000DAJ	Farmacista Dirigente
000DAK	Biologo Dirigente
000DAL	Chimico Dirigente
000DAM	Fisico Dirigente
000DAN	Psicologo Dirigente
000DAO	Odontoiatra Dirigente
000DAP	Coadiutore Sanitario
000DAQ	Vicedirettore Sanitario
000DAR	Aiuto corresponsabile ospedaliero
000DAS	Veterinario coadiutore

000DAT Farmacista coadiutore
000DAU Biologo coadiutore
000DAV Chimico coadiutore
000DAW Fisico coadiutore
000DAX Psicologo coadiutore
000DAY Odontoiatra coadiutore

Ruolo Professionale
000DAZ Avvocato coordinatore
000DA0 Architetto coordinatore
000DA1 Ingegnere coordinatore
000DA2 Geologo coordinatore
000DA3 Avvocato

Ruolo Tecnico
000DA4 Analista dirigente
000DA5 Statistico dirigente
000DA6 Sociologo dirigente
000DA7 Analista coadiutore
000DA8 Statistico coadiutore
000DA9 Sociologo coadiutore

Ruolo Amministrativo
000DBA Direttore amministrativo capo servizio
000DBB Direttore amministrativo

Dirigenti della Ricerca
001DBC Dirigente di ricerca
002DBD Primo ricercatore
003DBE Ricercatore
003DBF Tecnologo
003DBG Dirigente

TABELLA 3

CODICI TITOLI DI STUDIO

LAUREA

CODICE	DESCRIZIONE
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI	
AA	MATEMATICA
AB	FISICA
AC	CHIMICA
AD	CHIMICA INDUSTRIALE
AE	SCIENZE GEOLOGICHE
AF	SCIENZE DELL'INFORMAZIONE
AG	SCIENZE NATURALI
AH	SCIENZE BIOLOGICHE
AI	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
AJ	SCIENZE AMBIENTALI
AK	ASTRONOMIA
FARMACIA	
BA	FARMACIA
BB	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
MEDICINA E CHIRURGIA	
CA	MEDICINA E CHIRURGIA
CB	ODONTOIATRIA
AGRARIA	
DA	SCIENZE AGRARIE
DB	SCIENZE FORESTALI
DC	SCIENZE AMBIENTALI
DD	SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI
DE	AGRICOLTURA TROPICALE E SUB TROPICALE

MEDICINA VETERINARIA

EA	MEDICINA VETERINARIA
EB	SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE
EC	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

ECONOMIA

FA	ECONOMIA E COMMERCIO
FB	ECONOMIA AZIENDALE
FC	ECONOMIA POLITICA
FD	SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI
FE	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE
FF	COMMERCIO INTERNAZIONALE E MERCATI VALUTARI
FG	ECONOMIA MARITTIMA E DEI TRASPORTI
FH	SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE
FI	ECONOMIA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA
FL	SCIENZE ECONOMICHE
FM	ALTRI CORSI DI LAUREA IN ECONOMIA

SCIENZE POLITICHE

GA	SCIENZE POLITICHE
GB	SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE

GIURISPRUDENZA

HA	GIURISPRUDENZA

LETTERE E FILOSOFIA

IA	LETTERE
IB	FILOSOFIA
IC	MUSICOLOGIA
ID	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE
IE	STORIA
IF	PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE
IG	STORIA E DIDATTICA DELLA MUSICA
IH	CONSERVAZIONE BENI CULTURALI E AMBIENTALI
II	GEOGRAFIA
IJ	DISCIPLINE, ARTI, MUSICA E SPETTACOLO
IK	LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI
IL	STUDI ISLAMICI
IM	FILOLOGIA E STORIA EUROPA ORIENTALE
IN	LINGUE, LETTERATURE, ISTITUZIONI EUROPA OCCIDENT.
IO	CONSERVAZIONE BENI MUSICALI

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

JA	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

MAGISTERO

KA	MATERIE LETTERARIE
KB	PEDAGOGIA
KC	PSICOLOGIA
KD	VIGILANZA SCUOLE ELEMENTARI

INGEGNERIA

LA	INGEGNERIA MINERARIA
LB	INGEGNERIA MECCANICA
LC	INGEGNERIA ELETTROTECNICA
LD	INGEGNERIA ELETTRONICA
LE	INGEGNERIA NUCLEARE
LF	INGEGNERIA CHIMICA
LG	INGEGNERIA AERONAUTICA
LH	INGEGNERIA CIVILE
LI	INGEGNERIA DEI MATERIALI
LJ	INGEGNERIA INFORMATICA
LK	INGEGNERIA ELETTRICA
LL	INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI
LM	INGEGNERIA GESTIONALE
LN	INGEGNERIA PER AMBIENTE E TERRITORIO
LO	INGEGNERIA EDILE
LP	INGEGNERIA CIVILE DIFESA SUOLO E PIANIFICAZIONE
LQ	INGEGNERIA FORESTALE
LR	INGEGNERIA E TECNOLOGIE INDUSTRIALI
LS	INGEGNERIA NAVALE E MECCANICA
LT	INGEGNERIA NAVALE

ARCHITETTURA

MA	ARCHITETTURA
MB	URBANISTICA
MC	CONSERVAZIONE BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI
MD	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

EDUCAZIONE FISICA

NA	EDUCAZIONE FISICA

SOCIOLOGIA

OA SOCIOLOGIA

SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

PA SCIENZE STATISTICHE E DEMOGRAFICHE
PB SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE
PC STATISTICA
PD SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI
PE ALTRI CORSI DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE

SCIENZE NAUTICHE

QA SCIENZE NAUTICHE
QB SCIENZE ECONOMICO MARITTIME

CODICI ABILITAZIONI

A1 ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO

(I CODICI VANNO INDIVIDUATI ALL'INTERNO DELLA LISTA DELLE LAUREE, ES. : Abilitazione all'insegnamento di Matematica codice A1AA))

B1 ABILITAZIONE PROFESSIONALE

CODICE	DESCRIZIONE
B1A	AGRONOMO
B1B	COMMERCIALISTA
B1C	PROCURATORE LEGALE
B1D	AVVOCATO
B1E	INGEGNERE
B1F	MEDICO
B1G	FARMACISTA
B1H	STATISTICO/ATTUARIO
B1I	PSICOLOGO
B1L	VETERINARIO
B1M	BIOLOGO
B1N	ARCHITETTO

CODICI SPECIALIZZAZIONI ACCADEMICHE

(NOTA BENE: per tutti i seguenti codici va premessa la lettera "E" se la specializzazione è stata conseguita all'Estero o la lettera "I" per le specializzazioni conseguite in Italia)

CODICE DESCRIZIONE

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CODICE	DESCRIZIONE
A01	APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE
A02	APPLICAZIONI INFORMATICHE
A03	BIOCHIMICA MARINA
A04	BIOLOGIA
A05	CHIMICA ANALITICA
A06	CHIMICA BIOLOGICA
A07	CHIMICA NUCLEARE
A08	FISICA
A09	FISICA DELLE PARTICELLE ELEMENTARI
A10	FISICA SANITARIA
A11	FISICA TEORICA E NUCLEARE
A12	GENETICA
A13	LOGICA MATEMATICA
A14	MICROBIOLOGIA APPLICATA

A15 OTTICA
A16 PRODUZIONE DELLO ZUCCHERO E DELL'ALCOOL
A17 SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
A18 SCIENZE MOLECOLARI APPLICATE
A19 SCIENZE E TECNICA FENOMENI CORROSIONE
A20 SCIENZE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI
A21 TECNOLOGIE CHIMICHE DI PROCESSO
A22 TEORIA E APPLICAZIONE ALLE MACCHINE CALCOLATRICI
A00 ALTRO

FARMACIA

B01 ANALISI AMBIENTALI E DI PRODOTTI INDUSTRIALI
B02 BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA
B03 ENDOCRINOLOGIA SPERIMENTALE
B04 FARMACIA OSPEDALIERA
B05 FARMACOLOGIA
B06 SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
B07 SCIENZA DELLE PIANTE MEDICINALI
B08 SCIENZA E TECNOLOGIA COSMETICHE
B09 TOSSICOLOGIA
B00 ALTRO

MEDICINA E CHIRURGIA

C01 ANATOMIA PATOLOGICA E TECNICA DI LABORATORIO
C02 ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA
C03 ANDROLOGIA
C04 ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
C05 ANGIOLOGIA MEDICA
C06 AUDIOLOGIA
C07 BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA
C08 BIOLOGIA CLINICA
C09 CARDIOANGIOCHIRURGIA
C10 CARDIOLOGIA
C11 CHEMIOTERAPIA
C12 CHIRURGIA
C13 CHIRURGIA DI URGENZA E PRONTO SOCCORSO
C14 CHIRURGIA GENERALE
C15 CHIRURGIA DELLA MANO
C16 CHIRURGIA DELL'APPARATO DIGERENTE
C17 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
C18 CHIRURGIA ONCOLOGICA
C19 CHIRURGIA PEDIATRICA
C20 CHIRURGIA PLASTICA
C21 CHIRURGIA TORACOPOLMONARE
C22 CHIRURGIA VASCOLARE
C23 PSICOLOGIA
C24 PSICOLOGIA MEDICA
C25 RADIOLOGIA
C26 REUMATOLOGIA
C27 RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE
C28 STATISTICA SANITARIA
C29 STORIA DELLA MEDICINA

C30	SESSUOLOGIA
C31	TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE
C32	TERAPIA BIOPROGRESSIVA
C33	TECNICHE SANITARIE DI PROTEZIONE CIVILE
C34	TECNICHE BIOMEDICHE
C35	TISIOLOGIA E MALATTIE APPARATO RESPIRATORIO
C36	TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
C37	TOSSICOLOGIA MEDICA
C38	UROLOGIA
C00	ALTRO

AGRARIA

D01	AGRICOLTURA TROPICALE E SUB TROPICALE
D02	BIOTECNOLOGIE SEMENTIERE
D03	ECONOMIA DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
D04	FITOPATOLOGIA
D05	VITICULTURA ED ENOLOGIA
D00	ALTRO

MEDICINA VETERINARIA

E01	ALIMENTAZIONE ANIMALI
E02	ANATOMIA PATOLOGICA ED ISPEZIONE SANITARIA
E03	DIRITTO E LEGISLAZIONE VETERINARIA
E04	FISIOPATOLOGIA E RIPRODUZIONE ANIMALI DOMESTICI
E05	ISPEZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
E06	MALATTIE DEI PICCOLI ANIMALI
E07	SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
E08	TECNOLOGIA AVICOLA E PATOLOGIA AVIARE
E00	ALTRO

ECONOMIA E COMMERCIO

F01	DIRITTO DEL LAVORO E SICUREZZA SOCIALE
F02	DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA
F03	DISCIPLINE BANCARIE
F04	ECONOMIA REGIONALE
F05	ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE
F06	ECONOMIA DEL TURISMO
F07	EUROPEAN MANAGEMENT
F08	GESTIONE E ORGANIZZAZIONE IN SOCIETA'
F09	GENERAL MANAGEMENT NELLA USL
F10	GIURISTI DI IMPRESA
F11	INFORMATICA
F12	MASTER IN DIREZIONE AZIENDALE
F13	PROBLEMI DEL LAVORO
F14	STUDI EUROPEI
F15	DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITA' EUROPEE
F00	ALTRO

SCIENZE POLITICHE

G01	COMUNICAZIONI DI MASSA E GIORNALISMO
G02	COOPERAZIONE E SVILUPPO INTERNAZIONALE
G03	DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE
G04	POLITICA E LEGISLAZIONE BANCARIA
G05	RELAZIONI INDUSTRIALI E DEL LAVORO
G06	SOCIOLOGIA SANITARIA
G00	ALTRO

GIURISPRUDENZA

H01	DIRITTO ED ECONOMIA DELLA BANCA
H02	DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZE
H03	DIRITTO CIVILE
H04	DIRITTO COMMERCIALE
H05	DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
H06	DIRITTO E PROCEDURA PENALE
H07	DIRITTO REGIONALE
H08	DIRITTO ROMANO
H09	DIRITTO TEDESCO
H10	DIRITTO PENALE E CRIMINOLOGIA
H11	DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ORGANIZZ. INTERNAZ.
H12	DISCIPLINE GIURIDICHE FORENSI
H13	FILOSOFIA DEL DIRITTO
H14	INFORMATICA GIURIDICA
H15	SICUREZZA, ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE
H00	ALTRO

LETTERE E FILOSOFIA

I01	ANGLISTICA
I02	ARCHEOLOGIA PREISTORICA, CLASSICA E MEDIEVALE
I03	ARCHEOLOGIA
I04	ARCHEOLOGIA E STORIA ARTE ANTICA, MEDIEV. E MOD.
I05	BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTI
I06	COMUNICAZIONI SOCIALI
I07	DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
I08	FILOLOGIA CLASSICA
I09	FILOLOGIA ROMANZA E MODERNA
I10	FILOSOFIA
I11	INFORMATICA E SCIENZE UMANISTICHE
I12	LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
I13	PSICOLOGIA
I14	STORIA DELL'ARTE
I15	STORIA DELL'ARTE MEDIEVALE E MODERNA
I16	STORIA DIDATTICA DELLA MUSICA
I17	STUDI SARDI
I18	STUDI STORICO RELIGIOSI
I00	ALTRO

MAGISTERO

K01	CONSERVATORI DI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
K02	DISCIPLINE STORICO FILOSOFICHE
K03	EDUCATORI PROFESSIONALI
K04	FILOSOFIA
K05	FILOSOFIA E PREPARAZIONE INSEGNAMENTO FILOSOFICO
K06	STORIA DELL'ARTE MODERNA
K07	STUDI STORICO ARTISTICI E BENI CULTURALI
K00	ALTRO

INGEGNERIA

L01	COSTRUZIONI IN CEMENTO ARMATO
L02	FORMAZIONE TECNICA P.U.S.
L03	GESTIONE IMPRESA
L04	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
L05	INGEGNERIA MICROONDE
L06	INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTE
L07	METODOLOGIA CHIMICHE ED ANALITICHE
L087	MOTORIZZAZIONE
L09	PIANIFICAZIONE URBANA
L10	SCIENZA DEI POLIMERI
L11	SINTESI CHIMICA
L12	TECNOLOGIE ED ARCHITETTURA NEI PAESI IN VIA SVIL.
L13	VALUTAZIONE BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
L00	ALTRO

ARCHITETTURA

M01	ARCHITETTURA ASSISTITA DAL COMPUTER
M02	ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO
M03	ARCHITETTURA GIARDINI
M04	DISEGNO INDUSTRIALE
M05	RESTAURO DEI MONUMENTI
M06	TEORIE DELL'ARCHITETTURA
M07	URBANISTICA
M00	ALTRO

EDUCAZIONE FISICA

N01	ATTIVITA' MOTORIA DELLA TERZA ETA'
N02	ATTIVITA' MOTORIA DELL'ETA' PRESCOLARE ED ELEM.
N03	CINESIOLOGIA CORRETTIVA E RIEDUCATIVA
N04	SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE
N00	ALTRO

SCIENZE STATISTICHE, DEMOGRAFICHE ED ATTUARIALI

Q01	SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE
Q02	STATISTICA SANITARIA IND. STATIST. MEDIC.
Q00	ALTRO

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

X00	DIPLOMA TECNICO PROFESSIONALE
Y00	MATURITA' LICEALE
Z00	ALTRI DIPLOMI

SCUOLA MEDIA INFERIORE

J00	DIPLOMA

TABELLA 4

CODICI LINGUA STRANIERA

CODICE	DESCRIZIONE
A1	INGLESE PARLATO
A2	INGLESE SCRITTO
A3	INGLESE COMPRESO
B1	FRANCESE PARLATO
B2	FRANCESE SCRITTO
B3	FRANCESE COMPRESO
C1	TEDESCO PARLATO
C2	TEDESCO SCRITTO
C3	TEDESCO COMPRESO
D1	SPAGNOLO PARLATO
D2	SPAGNOLO SCRITTO
D3	SPAGNOLO COMPRESO
E1	PORTOGHESE PARLATO
E2	PORTOGHESE SCRITTO
E3	PORTOGHESE COMPRESO
F1	GRECO PARLATO
F2	GRECO SCRITTO
F3	GRECO COMPRESO
G1	DANESE PARLATO
G2	DANESE SCRITTO
G3	DANESE COMPRESO
H1	OLANDESE PARLATO
H2	OLANDESE SCRITTO
H3	OLANDESE COMPRESO
N2	ALTRA LINGUA EUROPEA
N3	ALTRA LINGUA EXTRACOMUNITARIA

ALLEGATO B

Specifiche tecniche dei supporti magnetici da utilizzare per la rilevazione delle informazioni:

1) su nastro magnetico (qualora l'entità dei dati lo richieda) compatibile con lo standard IBM, aventi le seguenti caratteristiche:

(a) densità di registrazione 1600 BPI;
(b) senza labels e senza tape marks di testa;
(c) set di caratteri in formato EBCDIC;
(d) organizzazione file sequenziale.

2) su floppy disk di formato pollici **5 ¼**, ovvero **3 ½**, avente le seguenti caratteristiche:

(a) compatibile con il sistema operativo MS-DOS;
(b) set di caratteri in formato ASCII;
(c) formato file sequenziale.

Nel caso di indisponibilità di apparecchiature informatiche, le Amministrazioni potranno richiedere, anche tramite telefax (al numero 06/68807103), al Dipartimento della Funzione Pubblica (*Ufficio Statistico e per la gestione automatizzata delle informazioni*), Corso Vittorio Emanuele II° n. 116 - 00186 ROMA, l'apposita modulistica predisposta per la rilevazione tramite lettore ottico, specificando il quantitativo presunto occorrente.

Formato Record

Lunghezza record: 275

Loc	Descrizione	Bytes	Tipo	Specifiche
1	Tipo rilevazione	2	A/N	Valore fisso "23"
3	Data rilevazione	8	N	[1]
11	Codice fiscale Dirigente	16	A/N	
27	Cognome	36	A/N	
63	Nome	36	A/N	
99	Data di nascita	8	N	[1]
107	Sesso	1	A/N	Valori validi "M" o "F"
108	Comune o Stato estero di nascita	36	A/N	
144	Comune di residenza	36	A/N	
180	Codice fiscale Amministrazione di appartenenza	11	N	[2]
191	Codice fiscale Amministrazione di servizio	11	N	[2]
202	Codice Comparto	2	A/N	Come da Tabella 1
204	Provincia sede effettiva di servizio	2	A/N	Sigla automobilistica RM= Roma
206	Posizione	1	A	R= in ruolo; F= fuori ruolo; C= comando; A= altro
207	Codice qualifica	6	A/N	Come da Tabella 2
213	Data assunzione in servizio	8	N	[1]
221	Modalità di assunzione	1	N	
222	Data assunzione in ruolo	8	N	[1]
230	Data di accesso nella ex camera direttiva	8	N	[1]
238	Data di conseguimento della I° qualifica dirigenziale	8	N	[1]
246	Modalità di accesso	1	N	1= scrutinio; 2=concorso; 3=corso-concorso; 4= altro
247	Data di decorrenza della nomina nella attuale qualifica	8	N	[1]
255	Data cessazione dal servizio	8	N	[1]
263	Motivo cessazione	1	N	Come da tabella 5
264	Codice titolo di studio	2	A/N	Come da tabella 3
266	Codice abilitazione	3	A/N	Idem
269	Codice specializzazione	4	A/N	Idem
271	Codice I° lingua straniera	2	A/N	Come da tabella 4
273	Codice II° lingua straniera	2	A/N	Idem
275	Conoscenze informatiche	1	N	1= Specialista; 2= Utilizzatore; 3= Nessuna

Note relative al "formato record"

- [1] Tutti i capi relativi a date sono nel formato GGMMAAAA se non diversamente specificato.
- [2] Qualora le Unità delle Amministrazioni interessate alla trasmissione delle informazioni (Amministrazione di appartenenza e di servizio), non dispongano del relativo codice fiscale, è necessario richiederlo al Ministero delle Finanze con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Si trascrive il testo del relativo art. 23:

«Art. 23 *(Albo dei dirigenti)*. — 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo *curriculum*, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalità di costituzione e di tenuta dell'Albo di cui al comma 1».

— Il comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 358/1993 (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso, nonché di termini previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) prevede che i termini previsti dal D.Lgs. n. 29/1993 di cui sopra, ai fini della emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, siano differiti al 31 dicembre 1993.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 2:

— Il comma 1 dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 470/1993, prevede che: «Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Le altre pubbliche amministrazioni — fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni — previa modifica, ove necessario, dei rispettivi ordinamenti, adeguano alle disposizioni del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il D.Lgs. n. 502/1992, sopracitato, concerne il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Nota all'art. 7:

— L'art. 16 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è così formulato:

«Art. 16 *(Relazione al Parlamento)*. — Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.

La relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione».

94G0426

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 maggio 1994.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario relativo al prestito estero della Repubblica italiana di 923.660.000 dollari USA con scadenza nell'anno 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100377 del 26 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993 — emesso in base all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato, come modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 — con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di dollari USA, articolata in titoli quinquennali per un ammontare fino a 6.000 milioni di dollari USA ed in titoli decennali per un ammontare fino a 4.500 milioni di dollari USA;

Visto il decreto ministeriale n. 100677 del 27 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite — relativamente ai suddetti titoli quinquennali — alcune caratteristiche e modalità dell'emissione avvenuta il 9 giugno 1993 per un importo di 923.660.000 dollari USA, e si è provveduto a fissarne il tasso d'interesse annuo nella misura del 5,625%;

Visto l'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1993, con il quale si è previsto, tra l'altro, che i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia concernenti il servizio finanziario del prestito in parola dovranno essere regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Tali somme saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia — Amministrazione centrale, estinguibile mediante accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 923.660.000, emissione 9 giugno 1993».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di giugno di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 9 giugno 1994.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali con scadenza il 9 giugno 1994.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, dovranno intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è di L. 10.000.000.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3903

DECRETO 31 maggio 1994.

Regolamento dei rapporti Tesoro-Banca d'Italia per il servizio finanziario relativo al prestito estero della Repubblica italiana di 765.790.000 dollari USA con scadenza nell'anno 2003.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 100377 del 26 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993 — emesso in base all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato, come modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 — con il quale è stata disposta un'emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro fino ad un importo massimo di 10.500 milioni di dollari USA, articolata in titoli quinquennali per un ammontare fino a 6.000 milioni di dollari USA ed in titoli decennali per un ammontare fino a 4.500 milioni di dollari USA;

Visto il decreto ministeriale n. 100677 del 27 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, con il quale, tra l'altro, sono state stabilite — relativamente ai suddetti titoli decennali — alcune caratteristiche e modalità dell'emissione avvenuta il 9 giugno 1993 per un importo di 765.790.000 dollari USA, e si è provveduto a fissarne il tasso d'interesse annuo nella misura del 6,625%;

Visto l'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 1993, con il quale si è previsto, tra l'altro, che i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia concernenti il servizio finanziario del prestito in parola dovranno essere regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Ritenuto di doversi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso dei titoli saranno effettuati in dollari USA dalla banca «Fiscal Agent», incaricata dal Ministero del tesoro del servizio finanziario del prestito, attualmente la Morgan Guaranty Trust Company di New York.

Art. 2.

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di trasferire alla menzionata banca, non più tardi delle ore 10 (ora di New York) del giorno di ciascuna «data di pagamento», con valuta stesso giorno di New York, i fondi in dollari USA occorrenti per il servizio finanziario medesimo, il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia un importo provvisorio in lire, almeno dieci giorni prima della «data di pagamento», che risulterà fissata secondo quanto previsto nei «termini e condizioni» del prestito.

Detto importo verrà determinato dalla Banca d'Italia in via previsionale, sulla base del rapporto di cambio disponibile al momento della determinazione e verrà reso noto al Tesoro quindici giorni prima della messa a disposizione dei fondi in lire.

Tali somme saranno rimesse dal Tesoro mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, estinguibile mediante accreditamento in conto. Gli importi saranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Prestito del Tesoro di USD 765.790.000, emissione 9 giugno 1993».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare necessario dei dollari USA da trasferire, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la «data di pagamento», cioè la data di messa a disposizione dei fondi alla menzionata banca. L'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro verrà regolata successivamente.

Art. 3.

Pure con le modalità di cui all'art. 2 verranno forniti i fondi per i pagamenti che il Tesoro dovesse eventualmente effettuare a fronte di impegni comunque derivanti dall'accordo sopra menzionato.

Inoltre, verrà riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un importo forfettario annuo di L. 10.000.000, corrisposto in uno con i fondi relativi alla «data di pagamento» del mese di giugno di ogni anno di vita del prestito con inizio dal 9 giugno 1994.

La prima provvista fondi sarà effettuata con riferimento al pagamento degli interessi semestrali con scadenza il 9 giugno 1994.

Art. 4.

Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 1995, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 5.

In relazione ai termini di prescrizione, cinque anni dalla data di scadenza del pagamento degli interessi e dalla data stabilita per il rimborso del capitale, i fondi in valuta eventualmente non utilizzati e restituiti dal «Fiscal Agent» saranno messi a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro, provvederà a negoziare contro lire i fondi in dollari non utilizzati ed a versare il relativo controvalore all'entrata del bilancio statale.

Art. 6.

Gli atti, i documenti e la corrispondenza riguardanti il servizio finanziario del prestito, dovranno intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Art. 7.

Le spese di cui al precedente art. 3 faranno carico al cap. 4473 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1994 è di L. 10.000.000.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 1994

Il Ministro: DINI

94A3904

DECRETO 1° giugno 1994.

Disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, primo comma, lettera *c)*, a mente del quale «in via transitoria la continuità operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria controllata è assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta società», e l'art. 12, primo comma, lettera *e)*, secondo il quale negli statuti «vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992;

Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993;

Visto il proprio decreto del 26 novembre 1993, n. 243265;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Tenuto conto delle difficoltà rappresentate per l'ordinato funzionamento degli enti conferenti connesse all'esercizio dell'opzione tra le cariche negli enti stessi e quelle nelle società ed enti del gruppo bancario da parte di coloro che alla data del 1° giugno 1994 versino in situazione di incompatibilità;

Decreta:

1. I componenti gli organi di amministrazione e di controllo degli enti conferenti i quali, alla data del 1° giugno 1994, versando in situazione di incompatibilità ai sensi del decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, abbiano optato per le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio, mantengono i loro incarichi negli enti conferenti fino alla nomina dei successori e comunque non oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla data del presente decreto. Gli enti dovranno sollecitamente promuovere le procedure necessarie per la reintegrazione degli organi.

2. Resta peraltro stabilito che qualora la società conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilità per gli amministratori ed i sindaci degli enti conferenti sarà operativa allo scadere del termine più ravvicinato delle cariche ricoperte.

Roma, 1° giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A3905

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 maggio 1994.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1992 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal commissario regionale in data 5 gennaio 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 16 marzo 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1992, i seguenti sanitari:

Colucci dott. Vincenzo, assistente della divisione di cardiochirurgia «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Russo dott. Claudio, assistente della divisione di cardiochirurgia «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Passini dott. Luca, assistente della divisione di cardiochirurgia «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 2.

Il commissario regionale dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A3906

DECRETO 16 maggio 1994.

Autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1990 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano in data 22 dicembre 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore della sanità in data 16 marzo 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1990, i seguenti sanitari:

Vercelloni dott. Massimo, assistente gen. chirurgia toracica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Maioli dott. Marco, assistente gen. chirurgia toracica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Rinaldo dott. Alessandro, assistente gen. chirurgia toracica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Anselmi dott. Antonio, assistente gen. chirurgia toracica «A. De Gasperis» dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A3907

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 giugno 1994.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo per il sostegno delle società consortili miste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge, concernente le società consortili miste;

Visto l'art. 21, comma 3, della stessa legge che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissi annualmente con proprio decreto il termine per la presentazione delle domande di contributo;

Visto lo stesso art. 21, coma 3, in relazione alla predisposizione da parte delle regioni di un progetto programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio;

Considerato che, con decreto ministeriale 27 ottobre 1993, n. 601, il termine di presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'art. 27 è stato fissato, per il primo anno di attuazione, al 13 giugno 1994;

Visto che le regioni hano fatto presente la necessità di una proroga del termine di presentazione delle domande;

Considerata l'opportunità di concedere la proroga richiesta, per consentire l'adempimento da parte di tutte le regioni del dettato normativo, oltre che il rispetto dei principi informatori delle norme sui consorzi e società consortili dettate dalla stessa legge n. 317/1991;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 ottobre 1993, n. 601, concernente la presentazione delle domande di contributo da parte delle società consortili miste di cui all'art. 27 della legge n. 317/91, è prorogato al 31 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A3941

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 8 giugno 1994, n. 5.

Rapporti commerciali con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

Si fa seguito alla circolare n. 16 in data 2 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 in data 4 giugno 1993, concernente l'oggetto.

Il Comitato di cui alla risoluzione 724 (1991) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite consente l'estensione della validità delle lettere con le quali, nei confronti di singoli operatori, è stato in precedenza rimosso il divieto di esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia (o il transito per il territorio jugoslavo).

Al fine di ottenere l'autorizzazione di proroga e/o modifica di una precedente autorizzazione l'operatore interessato dovrà presentare apposita domanda, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazione/esportazione - Div. I, prima della scadenza del provvedimento da prorogare e/o da modificare.

La domanda di proroga e/o modifica, da formulare preferibilmente utilizzando il modulo nazionale (di cui si allega al n. 1 copia della prima pagina, reperibile presso le camere di commercio) deve contenere nella premessa il numero dell'autorizzazione base e, nelle caselle da 1 a 14, i dati dell'operazione quale deve risultare a seguito della modifica e/o proroga richiesti.

Ove poi la domanda fosse formulata su carta libera, dovranno figurare gli stessi elementi indicati nei punti da 1 a 14 dell'allegato 1.

Si precisa infine che:

le richieste di proroga devono essere accompagnate anche dal modulo, di cui all'allegato 2;

le richieste di modifica devono essere accompagnate dal modulo, già pubblicato con la citata circolare n. 16/93,

che fanno parte integrante delle relative richieste. I predetti moduli devono essere compilati in inglese, dovendo essere sottoposti al competente Comitato O.N.U.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

ALLEGATO 1

AUTORIZZAZIONE DI ESPORTAZIONE DEFINITIVA DI MERCI

☐ MODIFICA AUT. MINCOMES N. ____________ ____________ ____________

☐ PROROGA

1) ESPORTATORE (nome, cognome o ragione sociale, indirizzo)

VIA/PIAZZA ____________

CITTA' ____________ CAP ____________

N. MECC. C.C.I.A.A. ____________

PARTITA IVA O CODICE FISCALE ____________

2) DOGANA:

3) DESTINATARIO:

4) UTILIZZATORE FINALE:

5) PAESE DI DESTINAZIONE E CODICE:

6 Voce doganale e Cod. Stat. Naz.	7 Descrizione delle merce	8 Unità di misura	9 Quantità	10 Valore

9bis) quantità in lettere:

10bis) valore in lettere:

11 Clausola circa: Quantità no ☐ si ☐ Valore no ☐ si ☐

12 Clausola di resa merce:

13 Allegati ☐ C.I. ☐ SUC ☐ ALTRI

14 Senza impegno di regolamento: no ☐ si ☐

Valore:
Causale:

RISERVATO ALL'UFFICIO

15 È AUTORIZZATA L'ESPORTAZIONE DELLA MERCE SOPRA DESCRITTA VALIDITÀ:

CONDIZIONI PARTICOLARI: vedi foglio aggiuntivo no ☐ si ☐

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO D.G. IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DIV. ____________ COM: ____________ PROT. N. ____________ DATA ____________	MINISTERO DELLE FINANZE D.G. DOGANE E I.I. PROT. N. ____________ DATA ____________
TIMBRO E FIRMA	TIMBRO E FIRMA

1) Per la Dogana

ALLEGATO 2

SECURITY COUNCIL COMMITTEE ESTABLISHED PURSUANT TO RESOLUTION 724 (1991) CONCERNING YUGOSLAVIA

REQUEST FOR EXTENSION OF VALIDITY OF A LETTER OF ACKNOWLEDGEMENT OR AUTHORIZATION

(TO BE COMPLETED IN FULL BY PROSPECTIVE EXPORTING COUNTRY/INT'L ORG.)

1. MISSION OR INTERNATIONAL ORGANIZATION:

CERTIFYING SIGNATURE AND OFFICIAL SEAL

2. DATE AND REFERENCE NUMBER OF REQUEST FOR EXTENSION:

3. REFERENCE NUMBER OF ORIGINAL LETTER OF ACKNOWLEDGEMENT/AUTHORIZATION AND DATE OF ISSUANCE:
(A COPY OF THE LETTER FOR WHICH AN EXTENSION IS REQUESTED SHOULD BE ATTACHED)

4. PREVIOUS EXTENSION, IF ANY (INDICATE THE PERIOD COVERED BY ANY PRIOR EXTENSION):

5. PERIOD FOR WHICH EXTENSION IS REQUESTED:

6. REASON FOR REQUESTED EXTENSION:

(TO BE COMPLETED BY THE SECRETARIAT)

7. EXTENDED ON:

8. EXTENDED UNTIL:

94A3912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 14 aprile 1994, n. 231, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994.

94A3981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1994

Con decreti ministeriali 6 giugno 1994 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1994 sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459; dell'art. 3, della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993; nonché ai sensi dell'art. 4, della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233), nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

PROVINCIA	Operai a tempo determinato OTD (lire)	Operai a tempo indeterminato (O T I)				
		Comuni (lire)	Qualificati (lire)	Qualificati super (lire)	Specializzati (lire)	Specializzati super (lire)
Agrigento	80.272	66.222	72.067	—	76.751	79.450
Alessandria	81.616	69.635	75.899	—	81.542	85.443
Ancona	80.785	69.510	75.387	—	80.266	83.617
Circoscr. aut. Valle d'Aosta	85.807	74.996	80.538	—	84.894	—
Arezzo	81.783	68.789	74.969	—	79.736	82.922
Ascoli Piceno	79.381	67.662	73 976	—	78.603	82.359
Asti	80.135	68.546	74.456	—	79.339	82.849
Avellino	81.554	69.974	74.941	—	79.674	76.607
Bari	80.785	68.759	74.507	—	79.348	82.133
Belluno	83.164	69.375	74.699	—	79.207	83.277
Benevento	80.291	65.122	70.208	—	74.270	77.792
Bergamo	81.607	67.379	73.864	—	79.749	84.162
Bologna	81.657	—	75.670	—	82.772	86.718
Bolzano	83.351	68.244	73.264	—	77.605	—
Brescia	86 467	70 609	76 646	—	82 051	85 436
Brindisi	79.580	66.197	72.519	—	77.691	79.633
Cagliari	81 684	69 678	75 190	—	81 761	86 808
Caltanissetta	80.997	65 804	71.752	—	76 361	79.443
Campobasso	78.599	68.998	74 676	—	80.838	84.768
Caserta	80.975	67.299	73.050	—	78.147	81.424
Catania	80 692	67.785	73.941	—	79.253	83.525
Catanzaro	79.479	65 556	70.700	—	74.975	77 907
Chieti	80.181	67.101	73 369	—	77.460	79.770
Como	83.669	70.177	76.267	—	81.620	85.070
Cosenza	80.166	65.408	70 416	—	74.495	78.124
Cremona	84.215	—	77.299	—	83.727	86.941
Cuneo	80.950	67.359	74 242	—	79.543	84.254
Enna	82.569	66.811	72.450	—	77.323	83.333
Ferrara	81.445	65.704	74.680	—	81.990	86.756
Firenze	82.018	70.162	76.738	—	81.988	84.979
Foggia	81.529	68.564	74.081	73.227	78.861	82.206
Forlì	82.786	—	75 189	—	80.469	86.128
Frosinone	78.378	67.863	72.710	—	77.642	—
Genova	79.639	65.448	71.249	—	76.111	77.808
Gorizia	81.273	65.946	72.253	—	78.179	83.008
Grosseto	82.037	70.038	75.916	—	80.760	84.136
Imperia	79.820	68.002	73.651	—	78.360	81.318
Isernia	79.042	68.941	75.053	—	79.545	—
L'Aquila	80.463	65.895	70.763	—	74.920	—

PROVINCIA	Operai a tempo determinato OTD (lire)	Operai a tempo indeterminato (O T I)				
		Comuni (lire)	Qualificati (lire)	Qualificati super (lire)	Specializzati (lire)	Specializzati super (lire)
Latina	80.174	67.212	73.560	—	78.000	81.193
La Spezia	79.629	66.086	72.158	—	77.706	80.300
Lecce	80.828	66.126	72.482	—	77.313	80.642
Livorno	81.418	70.035	75.393	—	81 338	84.579
Lucca	82.042	67.074	73.655	—	78.492	83.233
Macerata	80.306	65.936	72.964	—	78.232	81.188
Mantova	81.060	68.488	74.925	—	80.476	83.800
Massa Carrara	80.347	66.902	71.989	—	76.482	80 317
Matera	80.315	64.818	69.943	—	74.250	77 773
Messina	79.625	64.871	70.029	—	74.637	78.609
Milano	81.047	68.676	74.819	76.859	80.088	83.685
Modena	84.808	85.573	85.710	—	90.195	99 603
Napoli	81.023	70.429	76.321	—	81.199	76.607
Novara	82.050	68.085	74.605	—	80 910	83.720
Nuoro	81.079	70.094	75.228	76.425	81.822	84.364
Oristano	80.922	68.844	74.286	—	80.821	82.863
Padova	81.190	68.468	75.266	—	81.641	86.381
Palermo	81.443	65.519	70.777	—	75.151	78.526
Parma	81.914	—	74.908	—	81.205	85.232
Pavia	81.437	70 258	76.234	—	81.948	85.447
Perugia	79.312	65.480	71 122	—	75.957	79.304
Pesaro	80.234	68.236	73.872	—	78.756	82.470
Pescara	79.734	68.448	73.988	—	78.613	79.701
Piacenza	82.184	69.187	75.476	—	81 658	85.941
Pisa	81.920	70.431	76.847	—	81.803	85.171
Pistoia	85.177	69.057	76.004	76.684	82.087	86.569
Pordenone	81.657	66.578	72.755	—	79.028	83.109
Potenza	81.942	68.110	73.903	—	78.841	82.577
Ragusa	80.786	65.830	71.144	74.162	75.584	78.815
Ravenna	82.244	69.418	74.804	—	82.368	87.375
Reggio Calabria	81.259	65.353	70.387	—	74.515	78.124
Reggio Emilia	82.324	78.272	82.037	77.230	88.742	105.624
Rieti	79.890	68.449	75.199	—	80.033	83.565
Roma	80.327	67.160	74.867	—	80.735	84.160
Rovigo	80.658	68.232	74.828	—	81.030	86.875
Salerno	81.304	67.355	73.097	—	77.810	80.869
Sassari	82.573	70.375	75.190	—	83.100	85.432
Savona	78.701	67.013	72.415	—	76.816	81.478
Siena	83.173	68.651	75.464	—	80 666	83.985
Siracusa	78.561	65.533	70.785	—	75.202	78.064
Sondrio	81.000	66.383	74.685	77.268	80.254	84 252
Taranto	80.390	67.991	74.167	—	80.952	84.484
Teramo	80.051	67.729	74.229	—	79.436	82.289
Terni	78.517	66.238	72.398	—	77 199	80.754
Torino	81.902	69.263	75.041	—	80.379	84.174
Trapani	80.347	67.765	73.002	—	78.414	78.284
Trento	85.216	69.209	75.620	—	81.936	85.607
Treviso	82.576	73.975	79.211	—	83.789	87.353
Trieste	80.839	65.860	72.271	—	77.439	79.303
Udine	81.288	67.188	72.892	—	79.025	85.313
Varese	82.238	67.235	73.512	—	78.806	82.693
Venezia	81.162	64.608	73.909	—	78 877	83.273
Vercelli	82.024	71.319	78.068	—	87.286	84 083
Verona	81.130	68.307	74.692	—	80 368	83.951
Vicenza	81.599	66.529	72.744	—	77 298	80.790
Viterbo	80.159	67.695	73.404	—	78 294	81.341

94A3916

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 maggio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 dicembre 1993 al 20 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede in Altavilla (Alessandria) e unità di Altavilla, località Cittadella (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 16 unità, da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali per 3 unità, da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali per 44 unità, così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 63 lavoratori su un organico complessivo di 72 unità, per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alcoa, con sede in Altavilla (Alessandria) e unità di Altavilla, località Cittadella (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22 ore medie settimanali per 16 unità, da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali per 3 unità, da 40 ore settimanali a 12 ore medie settimanali per 44 unità, così come stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 63 lavoratori su un organico complessivo di 72 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B., con sede in Dello (Brescia) e unità di Dello (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 57 unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.T.I.B., con sede in Dello (Brescia) e unità di Dello (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 19 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 57 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec tecnologie per l'automazione, con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali da articolarsi secondo una turnazione plurimensile nei confronti di 28 operai del «reparto macchine utensili», 26 operai del «reparto aggiustaggio e montaggio», 8 impiegati degli uffici e comunque secondo lo schema di riduzione allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 66 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borgotec tecnologie per l'automazione, con sede in Borgomanero (Novara) e unità di Borgomanero, (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali da articolarsi secondo una turnazione plurimensile nei confronti di 28 operai del «reparto macchine utensili», 26 operai del «reparto aggiustaggio e montaggio», 8 impiegati degli uffici e comunque secondo lo schema di riduzione allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 66 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 17 unità costituenti la totalità dell'organico, articolate su 7 ore giornaliere per 4 giorni a settimana, per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Brioni, con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali per 17 unità costituenti la totalità dell'organico, articolate su 7 ore giornaliere per 4 giorni a settimana, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., con sede in Milano e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 24 ore medie settimanali nei confronti di 84 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 137 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Pancaldi & C., con sede in Milano e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 36 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori ed a 24 ore medie settimanali nei confronti di 84 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 137 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Pomaretto - Borgata Chianovasso (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo di 16 ore medie settimanali e ad un massimo di 20 ore medie settimanali, ad esclusione dei periodi dal 22 novembre 1993 al 23 dicembre 1993, dal 3 gennaio 1994 al 28 gennaio 1994 e dal 7 febbraio 1994 al 25 febbraio 1994 nei quali si osserverà il normale orario nei confronti di 22 unità su un organico complessivo di 41 unità e comunque secondo le modalità riportate nell'unito accordo che costituisce parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami seta - Filature seriche riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Pomaretto - Borgata Chianovasso (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un minimo di 16 ore medie settimanali e ad un massimo di 20 ore medie settimanali, ad esclusione dei periodi dal 22 novembre 1993 al 23 dicembre 1993, dal 3 gennaio 1994 al 28 gennaio 1994 e dal 7 febbraio 1994 al 25 febbraio 1994 nei quali si osserverà il normale orario nei confronti di 22 unità su un organico complessivo di 41 unità e comunque secondo le modalità riportate nell'unito accordo che costituisce parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unità, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria Fraschini, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unità di Busto Arsizio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 68 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 34 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori ed a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 144 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 406 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Consonda, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 34 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 32 lavoratori, a 20 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori ed a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 144 lavoratori il tutto a fronte di un organico complessivo pari a 406 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,7 ore medie settimanali articolate come previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r l. Contessa 3 C, con sede in Valfabbrica (Perugia) e unità di Valfabbrica (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,7 ore medie settimanali articolate come previsto nel verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla RE Creazioni Padus, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori ed a 32 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 27 unità, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla RE Creazioni Padus, con sede in Luzzara (Reggio Emilia) e unità di Luzzara (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26 ore medie settimanali nei confronti di 11 lavoratori ed a 32 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 27 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como) e unità di Vighizzolo di Cantù (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 75 unità, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Due Palme, con sede in Vighizzolo di Cantù (Como) e unità di Vighizzolo di Cantù (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 75 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con 4 giornate lavorative alla settimana; è prevista inoltre la sospensione dal lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarietà per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a 17 unità in un organico di 117 unità; per il periodo dal 27 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con 4 giornate lavorative alla settimana; è prevista inoltre la sospensione dal lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarietà per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a 17 unità in un organico di 117 unità; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità di Bologna, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,65 ore medie settimanali con orario giornaliero di 7 ore e con 4 giornate lavorative alla settimana; è prevista inoltre la sospensione dal lavoro per tutti i lavoratori interessati alla solidarietà per una ulteriore giornata al mese, esclusi i mesi di dicembre ed agosto. I lavoratori interessati ammontano a 102 unità su un organico di 366 unità; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori secondo il seguente schema: 1 settimana di lavoro/1 settimana di riposo, mantenendo una media minima del 50% dell'orario annuo contrattuale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 32 unità; per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'art. 7 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Genoso, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 21 lavoratori secondo il seguente schema: 1 settimana di lavoro/1 settimana di riposo, mantenendo una media minima del 50% dell'orario annuo contrattuale e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 32 unità; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca, con sede in Milano e unità di Rovereto (Trento), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore massime settimanali con ciclo quadrisettimanale, che comporta la fermata della produzione tutti i venerdì nonché il lunedì e il venerdì della quarta settimana, nei confronti di 41 unità su un organico di 54 dipendenti, secondo l'allegato verbale di accordo del 22 febbraio 1994, costituente parte integrante del presente decreto ministeriale, che per il periodo 1° marzo 1994-31 maggio 1994 prevede la sospensione del C.N.S.; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, con sede in Noci (Bari) e unità di Barletta, Corato, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Trani (Bari), Fragagnano (Taranto), Taranto, Molfetta, Andria, Ruvo di Puglia, Putignano (Bari), Ostuni, Torre Canne (Brindisi), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali da distribuirsi su turni giornalieri così come previsto dall'unito accordo ad ellegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 94 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 210 unità; per il periodo dal 9 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Giovanni Putignano e Figli, con sede in Noci (Bari) e unità di Barletta, Corato, Bitonto, Giovinazzo, Bisceglie, Trani (Bari), Fragagnano (Taranto), Taranto, Molfetta, Andria, Ruvo di Puglia, Putignano (Bari), Ostuni, Torre Canne (Brindisi), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali da distribuirsi su turni giornalieri così come previsto dall'unito accordo ad ellegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 94 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 210 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grazia confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 8 ore giornaliere per 40 ore settimanali per i mesi di aprile-maggio-giugno-luglio, che per i mesi di agosto, novembre e dicembre saranno articolate su 15 giorni lavorativi come da verbali di accordo allegati che fanno parte del presente decreto, in favore di 22 dipendenti su 26 in organico; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hantarex, con sede in Firenze e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali con alternanza di periodi quadrisettimanali di sospensione a zero ore e periodi quadrisettimanali di lavoro ad orario pieno, per 34 unità su un organico di 50 lavoratori; per il periodo dal 17 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hantarex, con sede in Firenze e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali con alternanza di periodi quadrisettimanali di sospensione a zero ore e periodi quadrisettimanali di lavoro ad orario pieno, per 34 unità su un organico di 50 lavoratori; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 29 dipendenti su 30 in organico; per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iesse, con sede in Perugia e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 29 dipendenti su 30 in organico; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Lalli, con sede in Trani (Bari) e sede amministrativa di Trani (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per i primi 3 mesi e da 40 a 15 ore settimanali per i successivi 3 mesi per 15 lavoratori su un organico della sede amministrativa di 20 unità e complessivo aziendale di 185 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Impresa Lalli, con sede in Trani (Bari) e sede amministrativa di Trani (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per i primi 3 mesi e da 40 a 15 ore settimanali per i successivi 3 mesi per 15 lavoratori su un organico della sede amministrativa di 20 unità e complessivo aziendale di 185 unità così come stabilito nell'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 17 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingg. Borsellini e Pisani, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali per 1 impiegato e per 4 impiegate. rispettivamente, da 25 a 20 ore, da 16 a 12 ore, da 32 a 20 ore e da 32 a 23 ore settimanali su di un organico di 24 dipendenti di cui 10 impiegati, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726. convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Intermarine, con sede in Roma e unità di Sarzana (La Spezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali, il cui svolgimento avverrà come segue: la sospensione dal lavoro di ciascun lavoratore sarà di quattro mesi e mezzo sui nove considerati, con sospensioni dal lavoro di 1 mese alternate a periodi di lavoro di 1 mese L'organico aziendale è di 397 unità di cui 110 interessati alla solidarietà, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 28 febbraio 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n 863 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Irap con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità, per il periodo dal 21 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Irap, con sede in Meldola (Forlì) e unità di Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 14 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità; per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Irrimec, con sede in Calendasco (Piacenza) e unità di Calendasco (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,8 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale; per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l Irrimec, con sede in Calendasco (Piacenza) e unità di Calendasco (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,8 ore medie settimanali nei confronti di 35 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 49 unità su un organico complessivo di 54 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 13 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unità di Conversano (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore settimanali nei confronti di 49 unità su un organico complessivo di 54 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unità di Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia, Pradomano (Udine), Sgonico (Trieste) e ufficio di Gorizia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali su un arco annuale alternando settimanale a zero ore con settimane ad orario pieno e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 233 lavoratori su un organico di 266 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Karat utensili, con sede in Carnago (Varese) e unità di Carnago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 17 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Karat utensili, con sede in Carnago (Varese) e unità di Carnago (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 17 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 23 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto e unità di Perugia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate come previsto dal verbale di accordo che forma parte integrante del presente decreto per tutto il personale dipendente, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 37 unità, da 40 a 20 ore medie settimanali nei confronti di 2 unità, da 20 a 10 ore settimanali nei confronti di 1 unità e da 40 ad una riduzione media mensile del 34,5% come emerge dal verbale di accordo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio industriale piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unità, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio industriale piacentino, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 20 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 28 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatré, con sede in Misinto (Milano) e unità di Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 126 unità, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcatré, con sede in Misinto (Milano) e unità di Misinto (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 26 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 126 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in

favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino) e unità di Rivoli - Cascine Vica (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate anche attraverso una riduzione verticale dell'orario di lavoro e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 26 lavoratori su un organico complessivo di 28 unità, per il periodo dal 6 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mecbo, con sede in Rivoli - Cascine Vica (Torino), e unità di Rivoli - Cascine Vica (Torino) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate anche attraverso una riduzione verticale dell'orario di lavoro e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 26 lavoratori su un organico complessivo di 28 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Me.Crev. di Vecchi Achille & C. già Me.Crev. S.r.l., con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 7 lavoratori su un organico di 13 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 15 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Micron, con sede in Caselle Lurani (Milano) e unità di Caselle Lurani (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori ed a 16 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 36 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 21 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Micron, con sede in Caselle Lurani (Milano) e unità di Caselle Lurani (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 32 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori ed a 16 ore medie settimanali nei confronti di 10 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 36 unità, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nobo, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti) e unità di S. Giovanni Teatino (Chieti), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24 ore medie settimanali nei confronti di 25 lavoratori su un organico complessivo di 34 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia), e unità di Gubbio (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate su 5 giorni lavorativi, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Sirci, con sede in Gubbio (Perugia) e unità di Gubbio (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore settimanali articolate su 5 giorni lavorativi, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P G.A. Europa, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 14 unità su un organico di 17 lavoratori, per il periodo dal 2 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l P.G A. Europa, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 14 unità su un organico di 17 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Prod-El, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prod-El, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unità di Sesto San Giovanni (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 16 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 88 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pupil confezioni moda

giovane, con sede in Montone (Perugia) e unità di Montone (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali su 5 giorni lavorativi nei confronti di 63 dipendenti, costituenti l'intero organico per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 agosto 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 dicembre 1993, n. 13954.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Re - Controlli industriali, con sede in Milano e unità di Bussero (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 22 unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romani F.P.A., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romani F.P.A., con sede in Reggio Emilia e unità di Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 17 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotolombarda, con sede in Segrate (Milano) e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 59 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotolombarda, con sede in Segrate (Milano) e unità di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 59 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 14 unità, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sartori confezioni, con sede in Vicenza e unità di Mantova, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 14 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali articolate attraverso un ciclo di tre settimane (le prime due settimane ad orario pieno per tutti e la terza settimana sospensione totale a zero ore) e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 75 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat abrasivi, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,6 ore medie settimanali articolate attraverso un ciclo di tre settimane (le prime due settimane ad orario pieno per tutti e la terza settimana sospensione totale a zero ore) e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 14 lavoratori su un organico complessivo di 75 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 29,272 ore settimanali (massimo 14 settimane di sospensione a zero ore su base annua) nei confronti di 58 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 6 impiegati a fronte di un organico di 123 unità e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato verbale di accordo che è parte integrante del presente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13620 del 24 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rovigo, per i quali è stato stipulato un contratto

collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 29,272 ore settimanali (massimo 14 settimane di sospensione a zero ore su base annua) nei confronti di 58 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 6 impiegati a fronte di un organico di 123 unità e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato verbale di accordo già allegato nel precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Belluno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,54 ore medie settimanali (massimo 11 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 117 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 11 impiegati a fronte di un organico complessivo di 132 unità e comunque secondo le modalità riportate nell'allegato verbale di accordo che è parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Belluno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,54 ore medie settimanali (massimo 11 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 117 operai e da 40 a 33,848 ore medie settimanali (massimo 8 settimane di sospensione a zero ore su base annua) per 11 impiegati a fronte di un organico complessivo di 132 unità e comunque secondo le modalità riportate nel verbale di accordo già allegato nel precedente decreto ministeriale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 1040 ore (26 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore scavo e a 1400 ore (35 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore rete, impianti e giunzione e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 54 unità occupate nell'unità di Rieti - organico complessivo 74 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 1040 ore (26 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore scavo e a 1400 ore (35 settimane per 40 ore) per il personale operaio del settore rete, impianti e giunzione e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 54 unità occupate nell'unità di Rieti - organico complessivo 74 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogefon a decorrere dal 1° dicembre 1993 in Consonda S.p.a , con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore, a 28 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore, a 24 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 20 ore medie settimanali nei confronti di 3 lavoratori, ed a 26,6 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 29 unità, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 30 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sogema Marzari industrie grafiche, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 35 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Solfer componenti, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 110 lavoratori su 129 in organico, per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solfer componenti, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 110 lavoratori su 129 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. ST I. Arm, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate nel seguente modo: per 47 unità riduzione verticale con alternanza bisettimanale di orario pieno e sospensione a zero ore; per 3 unità riduzione orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore su un organico di 63 dipendenti, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ST.I. Arm, con sede in Arezzo e unità di Arezzo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali articolate nel seguente modo: per 47 unità riduzione verticale con alternanza bisettimanale di orario pieno e sospensione a zero ore; per 3 unità riduzione orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore su un organico di 63 dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tintoria Cime Bianche, con sede in Quaregna (Vicenza) e unità di Quaregna (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico di 29 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed in quello successivo del 17 febbraio 1994, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nel quale si è convenuto di sospendere il programma di riduzione dal 21 febbraio 1994 al 1° aprile 1994, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tintoria Cime Bianche, con sede in Quaregna (Vicenza) e unità di Quaregna (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali nei confronti di 7 lavoratori a fronte di un organico di 29 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo ed in quello successivo del 17 febbraio 1994, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nel quale si è convenuto di sospendere il programma di riduzione dal 21 febbraio 1994 al 1° aprile 1994, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria stamperia tessuti T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unità di Galliate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 65 lavoratori e da 40 a 20 ore medie settimanali per le restanti 5 unità da realizzarsi su base annua secondo lo schema di riduzione allegato al verbale di accordo ed a fronte di un organico complessivo di 82 unità che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria stamperia tessuti T.S.T., con sede in Galliate (Novara) e unità di Galliate (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali per 65 lavoratori e da 40 a 20 ore medie settimanali per le restanti 5 unità da realizzarsi su base annua secondo lo schema di riduzione allegato al verbale di accordo ed a fronte di un organico complessivo di 82 unità che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello - Frazione Trestina (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 14 ore medie settimanali lavorate con riduzioni da un massimo di 25,3 ore settimanali ad un minimo di 10 ore settimanali e comunque secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 16 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtib, con sede in Città di Castello (Perugia) e unità di Città di Castello - Frazione Trestina (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a un massimo di 14 ore medie settimanali lavorate con riduzioni da un massimo di 25,3 ore settimanali ad un minimo di 10 ore settimanali e comunque secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unità di Sesto Ulteriano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unità di Sesto Ulteriano (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori costituenti l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 10 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone strutture, con sede in Milano e unità di Balocco (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali calcolate sulla media plurisettimanale di ciascun periodo mensile per il reparto produzione e servizi ed amministrativo così come stabilito negli uniti verbale di accordo ed in quello integrativo del 20 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 19 unità su un organico complessivo di 21 unità, per il periodo dall'8 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zingone strutture, con sede in Milano e unità di Balocco (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 16 ore medie settimanali calcolate sulla media plurisettimanale di ciascun periodo mensile per il reparto produzione e servizi ed amministrativo così come stabilito negli uniti verbale di accordo ed in quello integrativo del 20 novembre 1993 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento nei confronti di 19 unità su un organico complessivo di 21 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

94A3958

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 30 maggio 1994 i lavoratori licenziati entro il 10 agosto 1991 dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, già percettori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, continuano a beneficiare del predetto trattamento a far data dall'11 agosto 1991 per un periodo pari a ventisette mesi, ridotto del numero massimo di centottanta giorni:

1) Area del comune di Palermo. — Azienda De Bartolomeis impegnata nella costruzione del depuratore Palermo, Acqua dei Corsari. Lavoratori licenziati dal 26 novembre 1990:
comitato tecnico 28 aprile 1994.

2) Comuni di Guardia Piemontese, Acquappesa, Fuscaldo (Cosenza). — Lavori di costruzione della variante s.s. 18 esterna all'abitato di Guardia Piemontese Marina, 1° e 2° lotto. Lavoratori licenziati dal 18 febbraio 1991:
delibera CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

3) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 440 alloggi del nuovo rione S. Alfonso e relative infrastrutture. Lavoratori licenziati dal 3 marzo 1991:
delibera CIPI 19 ottobre 1993;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1993.

94A3926

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 giugno 1994

Dollaro USA	1595,05
ECU	1870,52
Marco tedesco	970,82
Franco francese	284,35
Lira sterlina	2424,00
Fiorino olandese	866,50
Franco belga	47,173
Peseta spagnola	11,792
Corona danese	248,04
Lira irlandese	2365,46
Dracma greca	6,430
Escudo portoghese	9,343
Dollaro canadese	1151,66
Yen giapponese	15,524
Franco svizzero	1152,08
Scellino austriaco	138,00
Corona norvegese	223,74
Corona svedese	201,60
Marco finlandese	289,75
Dollaro australiano	1163,59

94A3991

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 8 di Prato ad accettare alcune donazioni

Con decreto n. 170/94 1° set. del 13 maggio 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo n. 8 di Prato è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore in bianco e nero Emerson mod. Piper 12 del valore di L. 100.000 e un aquario funzionante ad elettricità del valore di L. 350.000 disposta dalla sig.ra Fricchione Lena e dal sig Parata Biagio.

Con decreto n. 234/94 1° set. del 13 maggio 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 8 di Prato è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Mita 213 RE del valore di L. 1.000.000 e un TVC Telefunken 22 pollici del valore di L. 500.000 disposta dal sig. Fiesoli Roberto e dalla sig.ra Pollastri Renza.

94A3917

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli ad accettare una donazione

Con decreto n. 110/94 del 13 maggio 1994 del prefetto della provincia di Firenze il direttore didattico pro-tempore del circolo n. 2 di Bagno a Ripoli è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer del valore di L. 4.105.950 disposta dalla Banca Toscana di Firenze - agenzia di Grassina

94A3918

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta: Creazioni Dante Girotto di Augusto Girotti & C. S.a.s., con sede in Vicenza, viale della Scola n. 44, assegnataria del marchio «589 VI» ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di nove punzoni recanti l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1788 AL	3-G di Gatti Giuseppe	Valenza
2767 AL	Spiga Francesco	Bassignana
3052 AL	Artioli Roberto	Valenza
120 AN	Passarelli Otello	Senigallia
66 AP	Capocasa Emanuela	Pedaso
16 GR	F.lli Mirolli S.n.c. di Mirolli Enzo, Mario Torquato	Castiglion della Pescaia
20 SP	Cossu Bruno	La Spezia
32 SP	Ugolini Marina	Sarzana
1595 MI	Scotti Renato	Milano
185 PA	Arcangelo Emanuele	Misilmeri
141 VR	Pasi Antonio	Cologna Veneta
739 VI	Cipiemme S.p.a. di Rompato Sereno	Dueville
1511 VI	Zanella Mario	Arcugnano
1609 VI	Oros di Rossi Luciana	Costabissara
1874 VI	Ferraro Michele	Tezze sul Brenta

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
78 AN	Pierandrei Paola	Jesi
28 AP	Saverio Riganò	Porto S. Giorgio
112 MC	Euroesse S.a.s. di Stortoni Rossella e C.	Montecassiano
736 NA	Fonderia artistica Ippolito	Casoria
33 RA	Morini Raoul	Bagnacavallo

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni
3267 AL	Krea gioielli S.n.c. di Cavallaro L. & C.	Valenza	1

94A3927

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1992.

PROGRAMMA NAZIONALE
DI RICERCA SUI MATERIALI INNOVATIVI AVANZATI

Con decreto ministeriale 29 aprile 1994 è affidata all'Enichem S.p.a. - Milano, l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dall'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo delle applicazioni di leghe polimeriche autorinforzanti ad alte prestazioni» per un importo complessivo di 13.393 milioni di lire — di cui 12.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.393 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 48 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

94A3929

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1395 del 22 aprile 1994 la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, della «Latteria sociale di Lestizza - Soc. coop. a r.l.», con sede in Lestizza, costituita il 29 aprile 1975 per rogito notaio dott. Mario Faotto di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Franz, con studio in Udine, via Vittorio Veneto, 32.

Con deliberazione n. 1589 del 6 maggio 1994 la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, della «Ecoservices - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 14 novembre 1989 per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Franz, con studio in Udine, via Vittorio Veneto, 32.

94A3932

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Dimensione servizio - Soc. coop. a r.l.», in Palmanova, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 1590 del 6 maggio 1994 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Dimensione servizio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Palmanova, ed ha nominato commissario governativo il dott. Luca Perosa, con studio in Palmanova, c. da Savorgnan, 1.

94A3933

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare alcuni stabilimenti termali in Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 4703 del 19 ottobre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Hotel Terme Commodore S.r.l., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via S. Pio X n. 2, partita IVA 02019790282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Commodore», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi speciali e subacquei, inalazioni, aerosol, estetica, fisiochinesi, grotta, palestra e piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa De Zambiasi Paola Romana.

Con provvedimento n. 5217 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Residenza Gli Eucalipti S.r.l., con sede in Sassari, via Rockfeller n. 33, partita IVA 00908200900, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Imperial», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, inalazioni, aerosol, grotta, palestra e piscine termali coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Fabiano Antonello.

Con provvedimento n. 5218 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Terme Apollo S.p.a., con sede in Montegrotto Terme (Padova), via S. Pio X n. 4, partita IVA 00682880281, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Apollo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, massaggi subacquei e speciali, estetica, fisiochinesi, inalazioni, aerosol, grotta, palestra, piscine termali coperta e scoperte, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Numitore Daniele.

Con provvedimento n. 5219 del 18 novembre 1993, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla Terme Marconi S.n.c., con sede in Montegrotto Terme, via Catajo n. 6, partita IVA 00229720289, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Marconi», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, fisiochinesiterapia, palestra, grotta e piscine termali coperta e scoperta, nonché cure sinergiche e complementari;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Borsatti Mario.

94A3919

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia intende provvedere mediante trasferimento:

storia del Risorgimento.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3934

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo disciplinare n. P05 (Matematica per le decisioni economiche e finanziarie), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università di Roma «Tor Vergata», via Orazio Raimondo s.n.c., 00173 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A3935

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge n. 537/1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio.

diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A3936

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in giurisprudenza):

diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento al. posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si fa presente che la presa di servizio del docente chiamato a ricoprire il posto sarà condizionato al reperimento dei fondi per il pagamento degli emolumenti dovuti.

94A3937

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 28 dicembre 1993 concernente: «Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Olivetti». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* nella tabella riportata all'art. 1, prima colonna, in corrispondenza della voce: «Progetti di formazione per addetti alle attività industriali ...» dove è scritto: «*37.876*», si legga: «*7.876*».

94A3939

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale 28 dicembre 1993 concernente: «Aggiornamento del contratto di programma con il gruppo Texas Instruments». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 del 7 giugno 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, a pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* al settimo capoverso riportato nella seconda colonna, dove è scritto: «3. Il piano progettuale aggiornato comporta una *nuova* occupazione complessiva di 484 unità ...», si legga: «3. Il piano progettuale aggiornato comporta una occupazione complessiva di 484 unità ...».

94A3940

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189